



G E S T Y O
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

A tutti i Clienti
LORO SEDI

Circolare n. 01 Paghe 2026

Rimini, 19 gennaio 2026

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

1. Le novità del mese

Dicembre in pillole	pag	2
---------------------	-----	---

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Le novità in materia di lavoro e previdenza della legge di bilancio 2026	pag	10
I conguagli contributivi di fine anno 2025	pag	14
La fruizione dei permessi aggiuntivi per i malati oncologici	pag	18
Richiesta dell'esonero contributivo connesso alla certificazione della parità di genere	pag	20

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di dicembre in pillole	pag	22
Il tema del mese: la disciplina del trattamento retributivo nel CCNL Alimentari-Cooperative	pag	29
Il <i>focus</i> sui prossimi adempimenti: lo scadenzario di gennaio 2026	pag	34

2

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Disponibili i finanziamenti del Bando ISI 2025	pag	68
--	-----	----

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

DICEMBRE IN PILLOLE

INL - SANZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Con la nota 3.12.2025 n. 10252, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto in materia di sanzioni per gli autotrasportatori, chiarendo come la sanzione prevista dall'art. 174 co. 14 del DLgs. 285/92 (c.d. "Codice della strada"), relativa alle disposizioni contenute nel regolamento CE 561/2006 ma anche alla corretta tenuta della documentazione, debba essere calcolata unicamente in ragione del numero di lavoratori coinvolti e non in rapporto al numero delle violazioni commesse e a prescindere dalla tipologia delle stesse.

Inoltre, l'INL ha spiegato che il conducente che viola l'obbligo di corretta utilizzazione giornaliera di dischi cronotachigrafi e della carta dei conducenti compilati secondo le indicazioni prescritte dall'art. 15 § 2, 3 e 5 del regolamento CEE 3821/85, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 19 della L. 727/78, commisurata nell'importo da 52,00 a 102,00 euro.

INPS - PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI

3

Con il messaggio 9.12.2025 n. 3724, l'INPS ha fornito le istruzioni per richiedere al Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei servizi aziendali i finanziamenti per specifiche attività formative e di riconversione o riqualificazione professionale in favore dei lavoratori del settore, previsti dall'art. 6 co. 1 lett. d) del DM 103594/2019.

Operativamente, la procedura di invio delle domande è già attiva sul sito dell'INPS e raggiungibile nella sezione "Servizi per aziende e consulenti", previa autenticazione tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS).

Successivamente occorre selezionare l'opzione "CIG e Fondi di solidarietà" e "Fondi di solidarietà". Dal menù a tendina dell'invio domande si deve scegliere per intervento: "002 Formazione" e, quindi, per Fondo: "Fondo Servizi Ambientali" e inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.

Le domande possono essere presentate dal giorno successivo alla data in cui è terminato l'intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell'accordo se successiva.

INPS - CONGUAGLIO PER L'INDENNITÀ DI MALATTIA

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

Con il messaggio 10.12.2025 n. 3743, l'INPS ha comunicato il differimento dal mese di competenza di gennaio 2026 a quello di marzo 2026, delle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso UniEmens per rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.

Si ricorda che le relative istruzioni sono state già fornite con il messaggio 3029/2025, con cui si prevede innanzitutto la compilazione del calendario giornaliero (elemento "Giorno", come da Documento tecnico) nei flussi di denuncia UniEmens.

Ciò consente di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi UniEmens relative all'esposizione dell'evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.

Infine, si precisa che in presenza di flussi di regolarizzazione con riferimento a periodi antecedenti al mese di marzo 2026 per gli eventi di malattia, si devono utilizzare le precedenti modalità espositive che rimarranno valide nei limiti della prescrizione.

INAIL - REQUISITI PER L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ

Con la circ. 11.12.2025 n. 55, l'INAIL ha fornito le istruzioni in merito alla modifica introdotta dall'art. 9 co. 1 del DL 159/2025 riguardante i criteri per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità.

Tale norma ha aggiornato il limite massimo di età previsto per la fruizione dell'assegno introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile. La finalità è stata quella di eliminare il riferimento a un'età specifica e di allineare, in modo automatico, il riconoscimento della prestazione all'età prevista per il collocamento in quiescenza.

L'INAIL ha così chiarito che nelle more della conversione in legge della disposizione in esame, dall'1.1.2026 la fruizione dell'assegno di incollocabilità viene estesa sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti.

In base alla nuova formulazione della norma, si precisa, l'eventuale innalzamento dell'età pensionabile comporterà l'adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione in oggetto.

MINISTERO DEL LAVORO - ISTITUZIONE OSSERVATORIO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL MONDO DEL LAVORO

Con un comunicato pubblicato in data 15.12.2025 sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha annunciato la firma del decreto con cui viene istituito l'Osservatorio sull'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro di cui all'art. 12 della L. 132/2025.

L'Osservatorio in questione ha il compito di:

- definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo;
- monitorare l'impatto sul mercato del lavoro;
- identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale;
- promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it – info@gestyo.it

Con l'occasione, è stato precisato che l'Osservatorio opererà come strumento stabile di indirizzo pubblico, con l'obiettivo di accompagnare l'innovazione tecnologica tutelando dignità, diritti e qualità del lavoro e supportando le politiche di formazione e di occupazione. L'avvio operativo dell'Osservatorio è previsto all'inizio del 2026, con la nomina di tutti i componenti e la pubblicazione dei primi documenti strategici e di analisi.

INPS - BENEFICI CONTRIBUTIVI E REGOLARIZZAZIONE DOPO L'ACCERTAMENTO ISPETTIVO

Con la circ. 16.12.2025 n. 150, l'INPS è intervenuto in merito alle condizioni previste per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, illustrando le novità introdotte dall'art. 29 co. 1 del DL 19/2024 (c.d. DL "PNRR").

In sintesi, tale norma, modificando l'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, subordina il godimento dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro non solo al possesso del DURC e al rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ma anche all'assenza di violazioni in tema di lavoro e legislazione sociale, di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, introducendo il nuovo art. 1 co. 1175-bis della L. 296/2006, vengono fatti salvi i predetti benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza.

Tra l'altro, l'INPS ha precisato che non rientrano nel campo di interesse delle citate disposizioni tutti quegli sgravi di natura contributiva che rappresentano la "regola" per determinati settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale, e così via) ovvero per specifiche tipologie contrattuali, come ad esempio l'apprendistato.

5

INPS - PERMESSI AGGIUNTIVI PER I MALATI ONCOLOGICI

Con la circ. 19.12.2025 n. 152, l'INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione dei permessi di cui all'art. 2 della L. 106/2025 in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche o con figli minori affetti da tali malattie per i lavoratori del settore privato, nonché le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens.

Dall'1.1.2026 sarà possibile fruire di tali permessi avanzando la richiesta direttamente al datore di lavoro.

Operativamente, il lavoratore deve:

- dichiarare il possesso dei requisiti previsti (quindi, prescrizione medica e riconoscimento del grado di invalidità pari o superiore al 74%);
- produrre, dopo la fruizione del permesso, l'attestazione rilasciata dalla struttura presso cui sono state effettuate le prestazioni prescritte.

L'indennità economica riconosciuta verrà corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale. Per calcolare il trattamento economico per ciascuna ora di permesso fruita il datore di lavoro deve determinare la retribuzione oraria dividendo la retribuzione media globale giornaliera per il numero di ore lavorative previste giornalmente, dopodiché applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.

INPS - RIVALUTAZIONE 2026 PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Con la circ. 19.12.2025 n. 153, l'INPS ha reso noto di aver concluso le operazioni di rivalutazione delle pensioni, effettuate sulla base di quanto disposto dal DM 19.11.2025.

L'importo del trattamento minimo delle pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi valido per il 2025 è pari a:

- 603,40,00 euro mensili;
- 7.844,20 euro su base annuale.

Invece, l'assegno vitalizio è pari a 343,97 euro mensile (4.471,61 euro annuali).

I valori provvisori del trattamento minimo del 2026 delle pensioni di lavoratori dipendenti e autonomi sono pari a:

- 611,85 euro mensili;
- 7.954,05 euro annuali.

Invece, il valore dell'assegno vitalizio ammonta a 348,79 su base mensile (4.534,27 euro su base annua).

Contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, l'INPS ha provveduto a riconoscere l'incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, nella percentuale prevista per l'anno 2026 (+1,3%); nello specifico, gli importi sono:

- trattamento minimo, 611,85 euro;
- incremento massimo riconosciuto, 7,95 euro;
- importo riconosciuto, 619,8 euro.

6

INPS - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI ALL'ESTERO

Con il messaggio 19.12.2025 n. 3863, l'INPS è intervenuto in merito alla verifica per l'anno 2026 dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero.

Sul punto, si ricorda che la prima fase del processo di verifica si svolgerà da marzo a luglio 2026 e riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita a partire dal 20.3.2026 e i pensionati dovranno produrre le attestazioni entro il successivo 18.7.2026.

Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza.

In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19.8.2026, il pagamento delle pensioni è sospeso a partire dalla rata di settembre 2026.

Operativamente, l'attestazione potrà essere prodotta in via ordinaria, inviando il modulo controfirmato da un "testimone accettabile" o tramite il portale web di Citibank (ma solo per specifici patronati autorizzati).

INAIL - BANDO ISI 2025

Sulla *Gazzetta Ufficiale* 18.12.2025 n. 293 è stato pubblicato l'estratto del Bando ISI 2025, con cui l'INAIL, in attuazione dell'art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008, stanzia 600 milioni di euro destinati alle imprese che realizzano progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel dettaglio, l'ammontare del finanziamento dei progetti è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e uno massimo di 130.000,00 euro, mentre non è previsto alcun limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti che richiedono un finanziamento per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Possono richiedere i finanziamenti anche gli enti del Terzo settore, seppur limitatamente a una specifica tipologia di intervento.

Operativamente, le imprese interessate potranno accedere alla sezione del sito www.inail.it "Accedi ai servizi on line" e utilizzare un'apposita procedura informatica che consentirà la compilazione e l'inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali e provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'INAIL, nel calendario delle scadenze ISI 2025, il cui aggiornamento è previsto per il 27.2.2026.

7

INPS - NASPI E DIMISSIONI DEL LAVORATORE

Con la circ. 22.12.2025 n. 154, l'INPS è intervenuto con riferimento alla procedura di dimissioni di fatto di cui all'art. 26 co. 7-bis del DLgs. 151/2015, chiarendo che:

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro denunciata mediante UniLav con la causale "FC - dimissioni per fatti concludenti" risulta precluso per il lavoratore l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASPl;
- se la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un'assenza ingiustificata del lavoratore

- protratta nel tempo, il lavoratore può accedere alla NASPI se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge;
- se, successivamente all'avvio da parte del datore di lavoro della procedura di cessazione per fatti concludenti, il lavoratore rassegni le proprie dimissioni, anche per giusta causa, le dimissioni presentate prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti.

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026

Con l'istruzione operativa 22.12.2025, l'INAIL fornisce le indicazioni per l'autoliquidazione 2025-2026.

Con riferimento alla mappa delle scadenze, si ricorda che:

- il pagamento del premio, ferma restando la possibilità di rateizzazione, è fissato al 16.2.2026;
- la riduzione del presunto per i datori di lavoro che ritengono di erogare nell'anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025 è fissata al 16.2.2026;
- il foglio salari dovrà essere trasmesso entro il 2.3.2026.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni mediante i servizi telematici:

- AL.P.I. *on line*, che calcola anche il premio dovuto;
- "Invio telematico Dichiarazione Salari".

Inoltre, l'Istituto assicuratore ricorda che:

- il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è 902026;
- per i datori di lavoro del settore navigazione, le dichiarazioni delle retribuzioni dovranno essere trasmesse esclusivamente con il servizio *on line* "Invio retribuzioni e calcolo del premio";
- la novità del 2025 riguarda l'applicazione delle nuove aliquote di oscillazione *in bonus* per andamento infortunistico;
- le nuove aliquote sono provvisorie, in attesa della revisione prevista dall'art. 1 co. 1 del DL 159/2025.

8

INPS - VERSAMENTO ALLA GESTIONE SEPARATA MEDIANTE RATEIZZAZIONE

Con il messaggio 23.12.2025 n. 3923, l'INPS ha annunciato il rilascio alle Strutture territoriali di una prima versione della procedura di rateazione unica (R.UN.) al fine di gestire le domande di rateazione dei debiti contributivi maturati nella Gestione separata.

Inoltre, l'Istituto previdenziale ha fornito le istruzioni per l'utilizzo della causale contributo "RUGS" istituita con la ris. Agenzia delle Entrate 62/2024.

Sul punto, si precisa che tale causale va utilizzata per il versamento, tramite modello F24, delle rate determinate a seguito dell'accoglimento della domanda di rateazione avente a oggetto i contributi previdenziali e le relative sanzioni civili maturati nella Gestione separata.

INPS - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 50% PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

Con il messaggio 23.12.2025 n. 3922, l'INPS ha comunicato di aver implementato la funzionalità relativa alla rinuncia la procedura con cui richiedere la riduzione contributiva del 50% per i nuovi iscritti nel 2025 alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)". A seguito della rinuncia non è possibile accedere nuovamente a tale agevolaione.

Tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa.

La facoltà di rinuncia, se esercitata a decorrere dall'1.1.2026, determina la perdita della riduzione contributiva per tutti i componenti del nucleo aziendale per i quali era stata accolta la relativa domanda che è oggetto di rinuncia. Il messaggio precisa che verranno, invece, neutralizzate le domande di riduzione contributiva per le quali la rinuncia è stata attivata entro il 31.12.2025, rispetto alle quali la procedura informava l'utente dell'avvenuta eliminazione della domanda dagli archivi dell'Istituto, in attesa dei chiarimenti forniti con il presente messaggio.

INPS - NUOVO PORTALE PER IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Con il messaggio 24.12.2025 n. 3932, l'INPS ha comunicato che, a partire dal mese di gennaio 2026, all'interno della propria piattaforma telematica, sarà rilasciato il nuovo portale dedicato ai prestatori e agli intermediari del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale (c.d. "Prest.O.").

Il portale sarà raggiungibile sul sito internet dell'istituto, tramite la pagina "Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia".

Per accedere alle prestazioni, i lavoratori devono registrarsi preventivamente sul portale dedicato e fornire le informazioni identificative, necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell'INPS.

Inoltre, l'ente previdenziale ha precisato che le nuove funzionalità sono state riservate anche ai soggetti intermediari, ossia ai professionisti di cui alla L. 12/79 che, accedendo con profilo utente "Consulente/Commercialista" o "Patronati" e inserendo il codice fiscale del delegante, potranno svolgere tutte le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi degli utilizzatori e dei prestatori.

9

INPS - RIDUZIONE DEL TASSO LEGALE DI INTERESSE

Con la circ. 30.12.2025 n. 157, l'INPS ha ricordato che, con il decreto 10.12.2025 del Ministero dell'Economia e delle finanze, il saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è stato fissato nella misura dell'1,60% in ragione d'anno, a decorrere dall'1.1.2026.

Tale variazione incide:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

- sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- sugli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

In particolare, con riferimento a tale ultimo aspetto, l'INPS ha chiarito come la misura dell'interesse dell'1,60% troverà applicazione alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto poste in pagamento a partire dall'1.1.2026.

INPS - CONGUAGLI CONTRIBUTIVI DI FINE ANNO 2025

Con la circ. 30.12.2025 n. 156, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso "ListaPosPA", di procedere con i conguagli contributivi di fine anno.

I predetti datori di lavoro potranno effettuare i conguagli, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2025, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16.1.2026, anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2026, il cui versamento scadrà il successivo 16.2.2026.

Per quanto riguarda, invece, i conguagli al Fondo di Tesoreria afferenti al TFR, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2026, con scadenza di pagamento entro il 16.3.2026.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha poi esaminato le operazioni, finalizzate all'esatta determinazione dell'imponibile contributivo, da effettuare con riferimento alle fattispecie di maggior rilievo.

Tra queste si segnalano gli elementi variabili della retribuzione di competenza del mese di dicembre 2025, il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, i fringe benefit e le mance elargite ai lavoratori impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

10

PARLAMENTO - APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

È stata pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42, la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026).

La legge è entrata in vigore l'1.1.2026 e reca diverse misure in materia di lavoro e previdenza che, in termini molto generali, riguardano:

- interventi di sostegno al reddito e alla famiglia;
- disposizioni in materia di pensioni, previdenza complementare e ammortizzatori sociali.

INPS - NUOVO SERVIZIO PER LE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO AI LAVORATORI IN MALATTIA

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Con il messaggio 30.12.2025 n. 3979, l'INPS ha il prossimo rilascio di un servizio relativo agli accertamenti medico legali domiciliari e la consultazione dei relativi esiti.

Nel dettaglio, il nuovo servizio fornisce, nell'ambito dei servizi digitali per le Visite mediche di controllo (VMC), un ulteriore canale – che si aggiunge alle modalità di richiesta già in uso – a favore di soggetti esterni quali aziende private o enti pubblici.

Nel servizio in questione sono presenti le seguenti funzioni:

- invio richiesta, che consente di inoltrare all'INPS una richiesta di VMC;
- consulta richiesta, che consente di consultare una richiesta di VMC precedentemente inoltrata;
- consulta esito, che consente di consultare l'esito di una visita relativa a una richiesta precedentemente inoltrata;
- annulla richiesta, che consente di annullare una richiesta di VMC precedentemente inoltrata e non ancora eseguita.

MINISTERO DEL LAVORO - INDIVIDUAZIONE SETTORI AD ALTO TASSO DI DISPARITÀ DI GENERE

Con il DM 31.12.2025 n. 3795, il Ministero del Lavoro ha definito, per l'anno 2026, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna.

Le professioni e i settori rilevano, per il settore privato, ai fini della concessione degli incentivi di cui all'art. 4 co. 11 della L. 92/2012 per l'anno 2026.

La norma prevede un incentivo strutturale che consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (di durata variabile a seconda della tipologia di contratto), in relazione alle assunzioni di diverse categorie di lavoratori, tra cui donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

11

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO PER LE IMPRESE AGRICOLE

Con il messaggio 7.1.2026 n. 72, l'INPS ha reso noto che, a seguito della definizione dei controlli *ex post* finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione dell'esonero contributivo per filiere agricole *ex art. 222 co. 2 del DL 34/2020* per i mesi da gennaio a giugno 2020, sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.

Le motivazioni sono indicate:

- sui provvedimenti di annullamento;
- nelle "note di elaborazione" in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il "Portale delle Agevolazioni (*ex DiResCo*)".

Inoltre, si precisa che:

- l'eventuale debito presente nell'estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una "Richiesta calcolo somme aggiuntive" tramite la funzione "Comunicazione Bidirezionale" o un'istanza di "Rateazione", accedendo alla sezione "Telematizzazione" del "Cassetto Previdenziale del Contribuente";
- la sanzione civile si riduce del 50% se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (in caso di pagamento in forma rateale, la sanzione ridotta è subordinata al versamento della prima rata);
- avverso i provvedimenti di annullamento è possibile proporre istanza di riesame.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Con la L. 199/2025, è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2026, in vigore dall'1.1.2026. Come di consueto, il provvedimento reca diverse novità in materia di lavoro e previdenza.

Con la L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata sulla G.U. 30.12.2025 n. 301 S.O. n. 42, è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2026, in vigore dall'1.1.2026.

Di seguito si riportano le principali novità in materia di lavoro e previdenza.

Le principali novità

In particolare, il provvedimento in esame:

- rende strutturale dal 2026 la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (c.d. "LOAgri");
- integra la disciplina del contratto di rete in agricoltura, consentendo alle imprese agricole partecipanti di cedere la propria quota di prodotto, derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola, ad altre imprese agricole retiste;
- eleva a 14 anni dell'età del figlio per la fruizione del congedo parentale;
- aumenta, per la fruizione del congedo per malattia del figlio con più di 3 anni, da 5 a 10 giorni come limite di giorni fruibili all'anno e l'elevazione dell'età del figlio a 14 anni come limite di età;
- prevede un criterio di priorità in favore di determinate categorie di dipendenti nella trasformazione dei contratti da *full a part time* o nella rimodulazione della percentuale di lavoro, con riconoscimento di un esonero contributivo per i datori di lavoro per incentivare l'applicazione;
- modifica della disciplina dell'Assegno di inclusione (Adi), con specifico riferimento al rinnovo della misura;
- finanzia anche per l'anno 2026 l'indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L.

13

13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

- dispone, anche per l'anno 2026, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei *call center* di cui all'art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.
- modifica dei requisiti necessari per l'accesso all'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo;
- dispone la proroga per tutto il 2026: dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 44 co. 11-bis del DLgs. 148/2015; del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui all'art. 44 del DL 109/2018, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale e destinato – a determinate condizioni – alle imprese che cessano o che hanno cessato l'attività produttiva; della misura ex art. 1-bis del DL 243/2016 di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA; del trattamento di integrazione salariale a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità;
- rifinanzia per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il limite di spesa per la proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale;
- introduce una previsione per cui, in caso di assunzione di lavoratori a termine ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 del DLgs. 151/2001, è possibile prorogare il contratto per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituta, di durata non superiore al primo anno di età del bambino;
- ripropone anche per i primi 9 mesi del 2026 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo viene;
- introduce a regime, dal 2026, un incentivo per l'assunzione di lavoratrici, madri con almeno tre figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- prevede uno stanziamento di risorse per l'introduzione di un incentivo all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l'anno 2026;
- stabilisce che l'incentivo all'assunzione di *under 36* e la decontribuzione Sud si applichino, dall'1.7.2022, anche ai datori di lavoro privati che svolgevano attività di *broker* di assicurazioni, agenti e sub-agenti di

- assicurazioni, produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni (il credito potrà essere richiesto nel 2026);
- rinvia al 2027 la decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e viene riproposto il *bonus* mamme (con importo maggiorato) per il 2026;
 - incrementa la franchigia prima casa e rimodulate alcune maggiorazioni della scala di equivalenza ai fini ISEE per l'accesso all'ADI, al SFL, all'assegno unico, al contributo asilo nido e al *bonus* nuovi nati;
 - prevede al computo ai fini ISEE delle valute all'estero, delle criptovalute e delle rimesse in denaro (necessario un decreto attuativo);
 - modifica le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASPI ex art. 8 del DLgs. 22/2015, richiedibile dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità. A seguito di tali modifiche l'erogazione non avviene più in un'unica soluzione, ma in due rate;
 - proroga anche per il 2026 la possibilità di accedere all'APE sociale di cui all'art. 1 co. 179 - 186 della L. 232/2016, stabilendo che il beneficio non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui;
 - conferma anche per il 2026 l'incremento speciale delle pensioni "minime", per un importo di 260,00 euro annui, ovvero 20,00 euro per 13 mensilità;
 - prevede, limitatamente al 2027, un incremento dei requisiti richiesti per l'accesso alle pensioni, stabilito con apposito decreto interministeriale ai sensi dell'art. 12 co. 12-bis del DL 78/2010 nella misura di un solo mese. Invece, l'incremento stabilito dal citato decreto interministeriale troverà piena applicazione a decorrere dall'1.1.2028;
 - conferma anche per il 2026 la possibilità di beneficiare dell'incentivo al posticipo del pensionamento ex art. 1 co. 286 della L. 197/2022, seppur limitato alla sola rinuncia della pensione anticipata di cui all'art. 24 co. 10 del DL 201/2011;
 - aggiorna l'età pensionabile per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - demanda ad un apposito decreto ministeriale il compito di aggiornare le tabelle per l'applicazione dell'art. 13 della L. 12.8.62 n. 1338, contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all'INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente in caso di co.co.co.) e prescritti;

-
-
- introduce specifiche disposizioni in materia di previdenza complementare prevedendo, con decorrenza 1.7.2026, la modifica della disciplina della liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare, mentre, con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, sarà possibile optare per tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia;
 - introduce disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai Trattamenti di fine rapporto (TFR) e sul relativo Fondo INPS nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Tra le varie, vengono definiti nuovi criteri per individuare i datori di lavoro tenuti il versamento degli accantonamenti relativi ai TFR, nonché specifiche regole per il conferimento in assenza di diverse dichiarazioni di volontà da parte del lavoratore.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

I CONGUAGLI CONTRIBUTIVI DI FINE ANNO 2025

Con la circ. 30.12.2025 n. 156, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati di procedere con i conguagli contributivi di fine anno.

Con la circ. 30.12.2025 n. 156, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso "ListaPosPA", di procedere con i conguagli contributivi di fine anno 2025.

Termini

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ricorda che i conguagli in questione potranno essere effettuati, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2025, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16.1.2026, anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2026, il cui versamento dovrà avvenire entro il successivo 16.2.2026. Invece, per i conguagli afferenti al TFR al Fondo di Tesoreria, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2026, con scadenza di pagamento entro il termine del 16.3.2026.

Principali operazioni di conguaglio

Con la circolare in commento vengono illustrate le modalità di gestione a conguaglio delle seguenti fattispecie:

- elementi variabili della retribuzione;
- massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95;
- contributo aggiuntivo IVS dell'1% di cui all'art. 3-ter del DL 384/92;
- conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- *fringe benefits*;
- mancare elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria.

17

Elementi variabili della retribuzione

Una prima fattispecie esaminata dall'INPS nella circolare in questione è rappresentata dalla presenza di elementi variabili della retribuzione che possono aver determinato l'aumento o la diminuzione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre 2025.

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposo per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).

Operativamente, le citate variazioni delle retribuzioni imponibili di competenza di dicembre 2025, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2026, vanno evidenziate nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento "VarRetributive" di "DenuncialIndividual", per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

18

Massimale contributivo e pensionabile

Un'ulteriore fattispecie che può ricorrere nell'ambito delle operazioni di conguaglio è costituita dall'eventuale superamento del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile ex art. 2 co. 18 della L. 335/95 che, per il 2025, è pari a 120.607,00 euro.

Sul punto, si precisa che, se nel corso dell'anno vi è stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che ha causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si dovrà procedere con l'utilizzo delle specifiche "CausaleVarRetr" di "VarRetributive".

Fringe benefit

Per quanto riguarda poi i fringe benefit, si ricorda come, ai sensi della legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 390 della L. 207/2024), con riferimento al triennio 2025/2027, non concorrono a formare reddito entro il limite complessivo di 1.000,00 euro, elevato a 2.000,00 euro nel caso di lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Tra le varie, si precisa che qualora, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2025, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, si segnala che in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove è trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Mance ai dipendenti

Un'altra indicazione di interesse fornita dall'INPS riguarda la gestione in sede di conguaglio previdenziale del regime agevolato ex art. 1 co. da 58 a 62 della L. 197/2022, in relazione alle c.d. "mance" destinate ai dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Tali somme, si ricorda, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF:

- con l'aliquota del 5%;
- entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro (a tal fine, i lavoratori devono avere un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000,00 euro).

L'INPS precisa che le predette somme non sono assoggettate a contribuzione previdenziale e che, ai fini del recupero dell'importo relativo alle mance in relazione a eventuali eccedenze di massimale, i datori di lavoro, nella denuncia di competenza di dicembre 2025, dovranno utilizzare la sezione "VarRetributive" con le variabili retributive appositamente indicate nella circolare in commento, per ciascuna competenza dell'anno interessata dall'agevolazione in commento, che deve essere valorizzata singolarmente in "AnnoMeseVarRetr".

19

Recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Un'altra fattispecie ricorrente in sede di conguaglio contributivo riguarda la necessità di recuperare la contribuzione versata sul compenso per ferie non godute, nel caso in cui il lavoratore le abbia invece effettivamente fruite dopo il periodo di assoggettamento contributivo.

Sul punto, l'INPS ricorda che il flusso UniEmens consente di gestire tale recupero attraverso una specifica variabile retributiva con la causale "FERIE".

Operativamente, il datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, può modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Prestiti ai dipendenti

Nella circolare in commento si segnala la disposizione di cui all'art. 3 co. 3-*bis* del DL 145/2023, con cui si modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.

In particolare, tale disposizione prevede che, in caso di concessione di prestiti, si assuma il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, in luogo del tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo, l'INPS ricorda che la misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea (ex tasso ufficiale di riferimento), a decorrere dal 18.6.2025, è pari al 2,15%.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA FRUIZIONE DEI PERMESSI AGGIUNTIVI PER I MALATI ONCOLOGICI

Con la circ. 152/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni attuative relative alla fruizione dei permessi orari aggiuntivi disposti in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche di cui alla L. 106/2025.

Con la circ. 19.12.2025 n. 152, l'INPS ha fornito le istruzioni attuative relative alla fruizione dei permessi orari aggiuntivi disposti in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche di cui alla L. 106/2025. Con l'occasione sono inoltre state fornite le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro.

Il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati; sono pertanto esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

Permessi orari aggiuntivi

21

L'art. 2 della L. 106/2025 prevede che dall'1.1.2026 possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente nonché dai contratti collettivi di settore, per eseguire visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, i seguenti lavoratori:

- i dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in *follow-up* precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- i dipendenti pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in *follow-up* precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Rispetto al figlio minore, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza.

È prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.

Il diritto del lavoratore di fruire delle 10 ore annue di permesso per ciascun figlio non è

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it – info@gestyo.it

pregiudicato dall'eventuale fruizione del beneficio da parte dell'altro genitore lavoratore; nei casi di più figli minori, le 10 ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

Domanda

Dall'1.1.2026 il lavoratore dipendente che intenda fruire di tali permessi aggiuntivi deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro dichiarando, anche in relazione ai permessi per i figli minori, il possesso dei requisiti previsti, ossia:

- la prescrizione medica redatta dal medico operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata;
- il riconoscimento del grado di invalidità pari o superiore al 74%.

A seguito della fruizione del permesso, il lavoratore deve produrre l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale sono state effettuate le prestazioni sanitarie prescritte.

Indennità economica

Viene riconosciuta un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa in materia di malattia nonché la copertura figurativa.

Nel settore privato l'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro con successivo recupero tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.

Ai fini del calcolo dell'indennità per ciascuna ora di permesso fruitta, il datore di lavoro deve:

- determinare la retribuzione oraria dividendo la retribuzione media globale giornaliera per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
- applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.

22

Congedo non retribuito

Quale ulteriore tutela, è prevista la possibilità di fruire di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro ma non percepisce la retribuzione, né può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Al termine del periodo di congedo si riconosce al lavoratore il diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile, se la prestazione lavorativa lo consente.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

RICHIESTA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO CONNESSO ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Con il messaggio 3804/2025, l'INPS ha comunicato il rilascio del modulo per l'invio entro il 30.4.2026 delle richieste di accesso all'esonero contributivo connesso al conseguimento della certificazione della parità di genere.

Con il messaggio 16.12.2025 n. 3804, l'INPS ha comunicato il rilascio, sul proprio sito internet, nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo), del modulo di istanza *on line* "SGRAVIO PAR_GEN" per poter inviare, entro il 30.4.2026, le richieste di accesso all'esonero contributivo connesso al conseguimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del DLgs. 11.4.2006 n. 198.

Possono presentare domanda i datori di lavoro privati che conseguono la suddetta certificazione entro il 31.12.2025.

Esonero contributivo legato alla certificazione della parità di genere

La misura in oggetto, ai sensi dell'art. 5 della L. 162/2021, consiste in un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:

- in misura non superiore all'1%;
- nel limite massimo di 50.000,00 euro annui.

La certificazione della parità di genere è rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 dagli Organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008.

Con DM 20.10.2022 sono stati indicati i criteri e disciplinate le modalità di concessione dell'esonero a decorrere dal 2022.

Per le modalità di fruizione si rinvia alle indicazioni e alle istruzioni operative di cui alla circ. INPS 27.12.2022 n. 137.

Presentazione ed elaborazione delle istanze

Il termine per la presentazione delle istanze nell'ambito della campagna in oggetto è il 30.4.2026.

La domanda deve contenere:

- i dati identificativi del datore di lavoro;

23

-
-
- la retribuzione media mensile globale, l'aliquota datoriale media e la forza aziendale media stimate in relazione al periodo di validità della certificazione di parità;
 - il periodo di validità della certificazione di parità con l'indicazione della data di rilascio della stessa, che non può essere successiva al 31.12.2025;
 - la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 di essere in possesso della certificazione in argomento, l'identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere e la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato.

La retribuzione media mensile globale si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

L'elaborazione massiva delle istanze verrà effettuata dopo il 30.4.2026.

Esonero autorizzato

Al termine dell'elaborazione massiva delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive sul possesso dei requisiti richiesti sarà attribuito, in caso di riconoscimento dell'esonero, il codice di autorizzazione (CA) "4R", con comunicazione dell'ammontare dell'esonero fruibile in calce al modulo di istanza *on line*.

Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse stanziate, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

Domande già accolte

I datori di lavoro privati che abbiano presentato, nelle precedenti campagne, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della certificazione della parità di genere non devono ripresentare la domanda, essendo l'esonero automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa a seguito dell'accoglimento dell'istanza.

In ogni caso, qualora il soggetto interessato dovesse accertarsi di avere indicato, nella domanda relativa alla precedente campagna, dati errati o anomali, con conseguente riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quello dovuto, lo stesso può rinunciare alla domanda "accolta parzialmente" e presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.

24

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI DICEMBRE IN PILLOLE

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (CISAL - SACI)

ACCORDO 12.12.2025

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile ai dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili e alle società di servizi integrati alla proprietà immobiliare, scaduta il 30.6.2025. La nuova disciplina decorre dall'1.1.2026 e scadrà il 31.12.2028. Conseguentemente, dal corrente mese di gennaio cessa la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, prevista dall'Accordo 31.10.2025.

Fissati i nuovi valori, applicabili con decorrenza 1.1.2026 e 1.1.2027, della c.d. "componente parametrica". Questi i valori in essere da gennaio 2026: liv. Q, 2.390,22 euro; liv. A1, 2.071,53 euro; liv. A2, 1.859,06 euro; liv. B1, 1.646,60 euro; liv. B2, 1.487,25 euro; liv. C1 1.381,01, euro; liv. C2, 1.274,78 euro; liv. D1, 1.189,80 euro; liv. D2, 1.062,32 euro.

Con riferimento alle nuove misure dell'elemento perequativo regionale si rimanda alle tabelle contenute nell'Accordo.

Modificati anche i valori dell'indennità di mancata contrattazione (IMC) introdotta dal CCNL 16.7.2022 e spettante per 12 mensilità annue ai lavoratori delle realtà presso le quali non sia stato sottoscritto un contratto aziendale. Questi gli importi validi dall'1.1.2026: liv. Q, 180,79 euro; liv. A1, 156,69 euro; liv. A2, 140,62 euro; liv. B1, 124,54 euro; liv. B2, 112,50 euro; liv. C1, 104,45 euro; liv. C2, 96,43 euro; liv. D1, 90 euro; liv. D2, 80,35 euro.

25

In ambito normativo, con riferimento al periodo di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non professionale, l'Accordo ha previsto 30 giorni aggiuntivi di comporto nei casi in cui la malattia richieda il ricorso a terapie salvavita.

È stata aggiornata la classificazione del personale attraverso l'introduzione di nuove figure specializzate, tra le quali si segnala quella del consulente in materia di energia e altre rilevanti per il settore, che saranno inserite nel testo integrale del CCNL.

In tema di welfare contrattuale, infine, le Parti hanno previsto che dal 2026 i quadri hanno diritto a beneficiare di valori corrispondenti a 1.500 euro annui, che scendono a 800 per tutti gli altri lavoratori (inclusi gli operatori di vendita).

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

ACCORDO 9.11.2025

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it

L'Accordo rinnova per il triennio 2025-2027 la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente dalle imprese esercenti attività di autorimessa, autonoleggio, lavaggio automezzi, soccorso stradale, e attività affini, scaduta il 31.12.2024. Definita una nuova sezione del CCNL contenente previsioni specifiche applicabili al personale delle aziende che svolgono, in regime di appalto o di qualsiasi altra forma assimilabile ad un contratto di servizio, attività di lavaggio, navettamento e approntamento vetture per conto delle aziende di autonoleggio su tutto il territorio nazionale, sia in ambito aeroportuale, sia in altri contesti.

Previsti nuovi minimi retributivi, che per la generalità dei lavoratori decorrono dall'1.1.2026, dall'1.10.2026, dall'1.3.2027 e dall'1.11.2027. Questi i valori applicabili dal corrente periodo di paga: liv. Q1, 2.107,50 euro; liv. Q2, 2.107,50 euro; liv. A1, 2.107,50 euro; liv. A2, 1.984,14 euro; liv. B1, 1.809,37 euro; liv. B2, 1.727,13 euro; liv. B3, 1.655,16 euro; liv. C1, 1.593,48 euro; liv. C2, 1.418,70 euro; liv. C3, 1.315,91 euro; C4, 1.028,05 euro. Limitatamente alle aziende appaltatrici, i valori validi dall'1.1.2026 sono invece i seguenti: liv. A1, 1.653,44 euro; liv. B1, 1.510,64 euro; liv. B2, 1.307,72 euro; liv. B3, 1.052,18 euro; liv. C1, 962,00 euro; liv. C2, 886,85 euro; liv. C3, 819,21 euro; liv. C4, 751,57 euro. Per tale categoria di aziende, le altre decorrenze sono state fissate dall'1.5.2026, dall'1.10.2026, dall'1.5.2027 e, infine, dall'1.12.2027.

A copertura del periodo di carente contrattuale, compreso tra l'1.1.2025 e il 31.12.2025, è stata prevista l'erogazione di un'indennità forfetaria *una tantum* da corrispondere nel corrente mese di gennaio secondo i seguenti i valori: liv. Q1, 740,65 euro; liv. Q2, 740,65 euro; liv. A1, 740,65 euro; liv. A2, 697,29 euro; liv. B1, 635,87 euro; liv. B2, 606,97 euro; liv. B3, 581,86 euro; liv. C1, 560 euro; liv. C2, 498,58 euro; liv. C3, 462,45 euro; liv. C4, 361,29 euro. Tali importi, che spettano limitatamente al personale in forza al 31.12.2025, devono essere corrisposti *pro quota*, in misura pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni) prestati nel corso del 2025; così come devono essere proporzionalmente ridotti per i lavoratori a tempo parziale.

In tema di contratto a tempo determinato, l'Accordo ha individuato le causali aggiuntive che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva operata dall'art. 19 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, legittimano un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge.

Ampliate le tutele per le donne vittime di violenza di genere con la previsione di un corrispettivo *una tantum* in misura non inferiore a una mensilità nel caso in cui la lavoratrice, inserita nel relativo percorso di protezione, sia trasferita ad altra sede produttiva.

Introdotta una giornata di permesso retribuito alle lavoratrici adibite ad attività di natura operativa affette da dismenorrea causata da endometriosi di quarto stadio.

In materia di previdenza complementare la quota minima di contribuzione per il personale delle imprese appaltanti è stata fissata al 2% a carico del datore di lavoro e all'1% a carico del lavoratore.

AUTOSTRADE E TRAFORI

ACCORDO 28.11.2025

Con riferimento all'imminente svolgimento delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali, l'Accordo estende, limitatamente all'anno 2026, il regime di stagionalità al periodo compreso tra l'8 gennaio e il 31 marzo.

La previsione riguarda i soli addetti all'esazione dei pedaggi autostradali cui si applica il CCNL 18.7.2023.

Tale novità rileva con riferimento ai contratti a termine, determinando la mancata applicazione dei limiti di durata previsti dal CCNL, la possibilità di non rispettare le condizioni per il rinnovo o la proroga e di non rispettare il periodo di "stop and go" in caso di rinnovo del contratto.

CONI SERVIZI

ACCORDO 19.12.2025

L'Accordo rinnova per il quadriennio 2022-2025 la disciplina applicabile al personale dipendente non dirigente della Sport e Salute SpA e delle Federazioni Sportive Nazionali, cui si applica il CCNL 14.12.2016. Previsto l'incremento delle retribuzioni con decorrenza 1.1.2022, 1.1.2023, 1.1.2024 e 1.1.2025. Di seguito riportiamo gli importi della retribuzione tabellare annua (valida per 12 mensilità) in vigore da gennaio 2025: liv. QS 50.120,38 euro; liv. Q, 46.782,41 euro; liv. D2, 40.262,49 euro; liv. D1, 37.427,17 euro; liv. C4, 35.116,41 euro; liv. C3, 32.434,34 euro; liv. C2, 29.596,64 euro; liv. C1, 29.089,24 euro; liv. B4, 28.770,33 euro; liv. B3, 26.974,71 euro; liv. B2, 24.742,67 euro; liv. B1, 24.368,98 euro; liv. A4, 24.209,92 euro; liv. A3, 23.232,35 euro; liv. A2, 22.098,22 euro; liv. A1, 21.327,74 euro. Si segnala l'incremento dell'indennità di reperibilità che sale a 10,00 euro ogni 12 ore continuative.

In tema di *welfare* contrattuale previsto il riconoscimento dall'1.1.2025, di un importo pari a 880,00 euro annui per ciascun dipendente utilizzabile esclusivamente per l'accesso a beni e servizi resi disponibili tramite una specifica piattaforma dedicata.

Per le altre novità si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

27

CREDITO COOPERATIVO E CASSE RURALI E ARTIGIANE

ACCORDO 24.11.2025

L'Accordo introduce la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria. Confermando la possibilità della fruizione oraria dall'1.1.2026 con il minimo di un'ora giornaliera, le Parti hanno previsto che ai fini della fruizione del congedo la durata oraria della giornata lavorativa si ottenga dividendo l'orario settimanale applicato per il numero di giorni lavorativi su cui lo stesso si articola.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

DIRIGENTI AUTOTRASPORTO

ACCORDO 22.12.2025

L'Accordo rinnova per il triennio 2026-2028 la disciplina applicabile ai dirigenti delle aziende alberghiere scaduta il 31.12.2025.

In virtù degli incrementi retributivi previsti la retribuzione mensile di fatto assume i seguenti importi:

- 4.550,00 euro dall'1.1.2026;
- 4.780,00 euro dall'1.1.2027;
- 5.000,00 euro dall'1.1.2028.

In tema di *welfare* aziendale è stato aumentato da 1.300,00 a 2.000,00 euro annui il credito da mettere a disposizione di ciascun dirigente all'interno della piattaforma istituita presso il Centro di Formazione per il Management del Terziario (CFMT) destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale. Per il triennio 2026-2028 il contributo annuale è pari rispettivamente a 308,00 euro (conto azienda) e 148,00 euro (conto dirigente).

In materia di previdenza complementare (Fondo Mario Negri) il contributo integrativo a carico dell'azienda da gennaio 2026 sale dal 2,47% al 2,52%, per poi passare al 2,57% da gennaio 2027 e al 2,62% da gennaio 2028; mentre il contributo a carico del dirigente sale dall'1% al 2% con decorrenza gennaio 2026.

A decorrere dal versamento del 10.1.2026, relativo al quarto trimestre 2025, il premio relativo alla copertura "Infortuni" garantita dall'Associazione Mario Pastore aumenta a 560,00 euro annui per dirigente assicurato, con contributo annuo conto azienda che, al netto della trattenuta a carico del dirigente, sarà pari a 5.321,26 euro.

Introdotte nuove agevolazioni contributive nei confronti della previdenza complementare (Fondo Mario Negri) e della previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore). Tra queste si segnala quella prevista sui versamenti al Fondo Mario Negri destinata alle aziende prive di altri dirigenti in organico che a decorrere dall'1.1.2026 decidano di assumere o nominare un dirigente a tempo pieno che percepisca una retribuzione non eccedente del 3% i minimi tabellari. Tale agevolazione, che ha carattere sperimentale fino al 31.12.2026 e non può essere cumulata con quelle contemplate dagli artt. 27 co. 7 e 28 co. 5 del CCNL 18.5.2023, prevede un contributo annuale ordinario pari a 300,00 euro e l'assenza di contributo integrativo a carico del datore e di ogni altro contributo a carico del dirigente.

28

DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE

ACCORDO 22.12.2025

L'Accordo rinnova per il triennio 2026-2028 la disciplina applicabile ai dirigenti delle aziende alberghiere scaduta il 31.12.2025.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

In virtù degli incrementi retributivi previsti la retribuzione mensile di fatto assume i seguenti importi:

- 3.320,00 euro dall'1.1.2026;
- 3.550,00 euro dall'1.1.2027;
- 3.780,00 euro dall'1.1.2028.

Innalzata a 490,00 euro complessivi il valore dell'indennità di vitto e alloggio.

Aumentato per le annualità 2026, 2027 e 2028 il valore del credito *welfare* che l'azienda deve mettere a disposizione di ogni dirigente che passa da 1.000,00 a 1.500,00 euro.

Per il triennio 2026-2028 la copertura economica dell'adesione al Centro di Formazione per il Management del Terziario (CFMT) è stata stabilita in 308,00 euro per l'azienda e a 148,00 euro per il dirigente. Diminuisce da 2.500,00 a 2.000,00 euro il valore del contributo *una tantum* che ciascuna azienda è tenuta a versare al CFMT a sostegno delle procedure di outplacement e dei programmi di politiche attive finalizzati alla ricollocazione.

In materia di previdenza complementare (Fondo Mario Negri) il contributo integrativo a carico dell'azienda da gennaio 2026 sale dal 2,47% al 2,52%, per poi passare al 2,57% da gennaio 2027 e al 2,62% da gennaio 2028; mentre il contributo a carico del dirigente aumenta dall'1% al 2% con decorrenza gennaio 2026.

A decorrere dal versamento del 10.1.2026, relativo al quarto trimestre 2025, il premio relativo alla copertura "Infortuni" garantita dall'Associazione Mario Pastore aumenta a 560,00 euro annui per dirigente assicurato, con contributo annuo conto azienda che, al netto della trattenuta a carico del dirigente, sarà pari a 5.321,26 euro.

Introdotte nuove agevolazioni contributive nei confronti della previdenza complementare (Fondo Mario Negri) e della previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore). Tra queste si segnala l'incentivo al reimpiego per i dirigenti privi di occupazione, con riduzione dei minimi retributivi (20% nel primo anno, 10% nel secondo anno e 5% nel terzo).

29

GOMMA E PLASTICA (INDUSTRIA)

ACCORDO 10.12.2025

L'Accordo rinnova per il triennio 2026-2028 la disciplina collettiva applicabile ai dipendenti delle aziende industriali della gomma, cavi elettrici e affini e delle materie plastiche scaduta il 31.12.2025.

Previsto un incremento retributivo complessivo medio pari a 195,00 euro, rapportato al livello F, da distribuirsi in quattro tranches così suddivise: 60,00 euro dall'1.1.2026, 60,00 euro dall'1.4.2027, 60,00 euro dall'1.4.2028 e 15,00 euro dall'1.12.2028.

Aumentato l'orario di lavoro annuo dei turnisti impegnati su 17 o più turni settimanali che a decorrere dal 2026 è pari a 220 giornate in caso di prestazione su 17 turni, a 217,5 giornate in caso di prestazione su 18, 19 o 20 turni, a 215,5 giornate in caso di prestazione su 21 o

più turni (la giornata si intende sempre da 8 ore). Tali durate rimarranno stabili per il 2027 e si ridurranno di 5 ore per il 2028.

In tema di lavoro a tempo parziale, sono state escluse dal computo del 3% del personale ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale le richieste avanzate da lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, in aggiunta a quelle avanzate da lavoratori affetti da malattie oncologiche o da gravi patologie degenerative, già in precedenza escluse.

Con riferimento alla protezione per le vittime di violenza di genere, prevista la possibilità di prorogare con ulteriori 90 giorni (in luogo dei precedenti 60) di aspettativa retribuita il periodo di congedo di 90 giorni già previsto dall'art. 24 del DLgs. 80/2015.

Disposto anche, con decorrenza 1.1.2027, l'aumento dall'1,56% all'1,78% del contributo a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Gomma Plastica (previdenza complementare) che salirà poi dall'1.1.2028, al 2%.

Per le altre novità (tra le quali si segnalano anche quelle in materia di classificazione del personale) si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

IGIENE AMBIENTALE

ACCORDO 9.12.2025

L'Accordo rinnova per il triennio 2025-2027 la disciplina applicabile ai dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali. In tema di inquadramento del personale è stato previsto che dall'1.2.2026 dovrà essere applicata una nuova scala classificatoria unica articolata su 8 livelli professionali più il livello quadri, con superamento delle precedenti aree funzionali; conseguentemente sono stati individuati i nuovi parametri retributivi, con decorrenza 1.2.2026 e 1.10.2026.

In ambito retributivo previsti 250,00 euro medi di aumento rapportati all'attuale livello 3A, che dall'1.2.2026 diventerà C2S. Di tali 250,00 euro, 217 si traducono in incremento delle retribuzioni base (TEM), di cui 15 a regime già dall'1.7.2025 per effetto dell'anticipazione prevista dall'Accordo 1.7.2025 e i restanti 202 da corrispondere progressivamente entro il termine del triennio di validità contrattuale (86,00 euro dall'1.2.2026, 36,00 euro dall'1.1.2027, 40,00 euro dall'1.8.2027 e 40,00 euro dall'1.12.2027). Questi i nuovi importi validi dall'1.2.2026: liv. Q, 3.518,41 euro; liv. A1, 3.198,56 euro; liv. A2S, 2.949,21 euro; liv. A2, 2.804,50 euro; liv. B1S, 2.668,22 euro; liv. B1, 2.545,29 euro; liv. B2S, 2.419,56 euro; liv. B2, 2.316,73 euro; liv. C1S, 2.216,13 euro; liv. C1, 2.148,77 euro; liv. C2S, 2.080,19 euro; liv. C2, 2.007,10 euro; liv. D1S, 1.999,10 euro; liv. D1, 1.807,21 euro; liv. D2S, 1.631,26 euro; liv. D2, 1.439,36 euro. Previsti 18 euro medi mensili (216 euro su base annua) a titolo di definizione o incremento dell'ERAP (elemento retributivo aggiuntivo di produttività). Compresi nell'incremento medio di 250 euro anche 15 euro mensili in cifra fissa da corrispondere sotto forma di welfare aziendale e da distribuire come segue: dall'1.10.2026 5,50 euro di incremento del contributo mensile al Fondo Fasda; dall'1.10.2026 8,50 euro a titolo di contributo aggiuntivo al Fondo Previambiente;

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it – info@gestyo.it

dall'1.1.2027 1,00 euro a titolo di contributo aggiuntivo alla forma di *welfare* che le Parti individueranno entro la fine del corrente mese di gennaio.

Prevista un'indennità forfetaria *una tantum* da corrispondere in due ratei di pari importo nei mesi di marzo e giugno 2026. Questi i valori da erogare nel prossimo mese di marzo: liv. Q 84,57 euro; liv. A1, 76,88 euro; liv. A2S, 70,89 euro; liv. A2, 67,41 euro; liv. B1S, 64,13 euro; liv. B1, 61,18 euro; liv. B2S, 58,16 euro; liv. B2, 55,69 euro; liv. C1S, 53,27 euro; liv. C1, 51,65 euro; liv. C2S, 50 euro; liv. C2, 48,24 euro; liv. D1S, 48,05 euro; liv. D1, 43,44 euro; liv. D2S, 39,21 euro; liv. D2, 34,60 euro. Tali importi vanno a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2025 il 30.6.2025 e devono essere riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale, in relazione alla minor durata dell'orario lavorativo.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ANASTE

ACCORDO 10.12.2025

Attraverso tale Accordo l'organizzazione datoriale Unilavoro PMI ha sottoscritto, tramite adesione contrattuale, il CCNL 3.11.2025, applicabile agli addetti ai servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi, valido per il triennio 2023-2025. La decorrenza dell'applicazione del CCNL per le aziende associate ad Unilavoro è stata fissata al 10.12.2025.

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)

ACCORDO 17.12.2025

L'Accordo rinnova fino al 31.12.2028 la disciplina collettiva applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Previsti incrementi retributivi per complessivi 215 euro rapportati al livello 5 della scala classificatoria, distribuiti come segue: 40,00 euro da gennaio 2026, 25 euro da luglio 2026, 25 euro da febbraio 2027, 35 euro da luglio 2027, 40,00 euro da febbraio 2028, 40,00 euro da novembre 2028 e 10,00 euro da dicembre 2029.

In relazione al periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2025 e il 31.12.2025 è stata prevista un'indennità forfetaria *una tantum* pari a 104,00 euro in cifra fissa (ridotti a 72,80 per gli apprendisti), da erogare in due ratei (ciascuno pari a 52,00 euro per il personale qualificato e a 36,40 euro per gli apprendisti) unitamente alle retribuzioni dei mesi di febbraio e di giugno 2026. Tali importi sono soggetti a riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, così come in caso di sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

Previsto anche l'incremento dal 22% al 25% della percentuale di maggiorazione oraria in caso di lavoro supplementare oltre all'estensione dell'istituto degli scatti di anzianità agli apprendisti.

In tema di contratto a termine, le Parti hanno riconosciuto nell'esigenza di acquisizione di professionalità e specializzazioni non presenti tra quelle già disponibili in organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari, la condizione che consente di apporre al contratto, in sede di stipula iniziale o successiva proroga, un termine eccedente i 12 mesi, purché ricompreso entro i 24.

Con riferimento alla protezione per le vittime di violenza di genere, prevista la possibilità di prorogare con ulteriori 90 giorni di aspettativa retribuita al 70% il periodo di congedo di 90 giorni già previsto dall'art. 24 del DLgs. 80/2015.

Si segnala infine che, limitatamente al personale con qualifica operaia, sono stati previsti il raddoppio dei termini di preavviso di licenziamento e dimissioni e l'aumento della durata massima del periodo di prova.

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

ACCORDO 4.12.2025

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, scaduta il 31.12.2024. La nuova disciplina decorre dall'1.1.2025 e scadrà il 31.12.2028.

Previsti nuovi minimi retributivi con decorrenza rispettivamente 1.1.2026, 1.1.2027 e 1.1.2028. Si riportano di seguito i valori in vigore da gennaio 2026:

- impiegati:
liv. 6, 2.018,65 euro; liv. 5, 1.759,46 euro; liv. 4, 1.617,94 euro; liv. 3, 1.520,99 euro; liv. 2, 1.433,46 euro; liv. 1, 1.325,73 euro;
- operai:
liv. 5, 1.633,33 euro; liv. 4, 1.537,90 euro; liv. 3, 1.471,55 euro; liv. 2, 1.436,16 euro; liv. 1, 1.325,73 euro.

32

Si evidenzia anche la previsione di una disposizione finalizzata all'allineamento automatico dei minimi retributivi all'andamento inflattivo nel caso in cui, alla scadenza del CCNL, il periodo di carenza contrattuale si protragga oltre termini specifici.

Innalzato dall'1.8.2026 il valore dell'indennità di funzione mensile spettante ai quadri che passerà a 120 euro dagli attuali 103.

In tema di permessi ROL si segnala l'introduzione di 6 ore aggiuntive per i lavoratori a tempo determinato; mentre per i lavoratori a tempo indeterminato tali ore passano da 16 a 19.

Aumentate da 1 a 2 le giornate annuali di permesso straordinario per gli operai, in presenza di motivi di famiglia o personali. In tema di tutela della genitorialità si segnala la previsione di ulteriori 3 giorni di permesso retribuito per il lavoratore padre in caso di nascita o di adozione/affido del figlio.

Per quel che concerne i permessi spettanti ai rappresentanti per la sicurezza per lo svolgimento dei propri compiti, l'aumento è di 5 ore annue per tutte le soglie dimensionali, col passaggio nello specifico:

- da 15 a 20 ore nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per giornate annue complessive fino a 1.350,
- da 35 a 40 ore in caso di giornate comprese tra 1.351 e 4.050,
- da 45 a 50 ore in caso di giornate superiori a 4.050.

In materia di assistenza sanitaria, dal corrente mese di gennaio la contribuzione dovuta al Fondo Filcoop per i lavoratori a tempo indeterminato sale da 52,00 euro a 62 euro (al 50% tra datore di lavoro e lavoratore); mentre per i lavoratori a termine la quota aumenta da 36 a 46 euro (sempre in parti uguali). Inoltre, a decorrere dall'1.1.2026 devono essere iscritti al Fondo sanitario, salvo rinuncia, anche gli operai con contratto a termine che durante l'ultimo triennio abbiano svolto un numero di ore di lavoro pari o superiore a 360 presso lo stesso datore di lavoro.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: **LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO NEL CCNL ALIMENTARI-COOPERATIVE**

L'art. 45 del Contratto Collettivo nazionale Alimentari-Cooperative individua e definisce il trattamento retributivo per i lavoratori del settore.

L'art. 45 del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari, stipulato in data 2.12.2020 e rinnovato il 14.5.2024, delinea il trattamento retributivo per i lavoratori del settore.

Elementi della retribuzione complessiva

Il Trattamento economico complessivo è composto dalle seguenti voci:

- Minimi tabellari mensili;
- Indennità di contingenza ed EDR;
- Incremento Aggiuntivo Retribuzione (IAR);
- Tredicesima e quattordicesima mensilità;
- Trattamento fine rapporto;
- Aumenti periodici di anzianità;
- Fondo sanitario integrativo Filcoop Sanitario;
- Attività di *welfare* integrativo;
- Fondo Previdenza Cooperativa;
- Contribuzione alla Fondazione ENPAIA per gli impiegati;
- Maggiorazioni retributive;
- Indennità e trattamenti economici previsti dal CCNL;
- Premio di risultato se ed in quanto dovuto;
- Importi congelati derivanti dall'applicazione della sola aliquota del 3% ex art. 46 del CCNL 8.8.91 se ed in quanto dovuti;
- Elemento di garanzia retributiva e Indennità per mancata contrattazione di secondo livello se ed in quanto dovuti.

34

Determinazione della retribuzione

La retribuzione normale ai lavoratori va corrisposta in misura mensile sulla base di apposite tabelle ed eventuali elementi retributivi accessori. Al riguardo, pertanto, in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettive lavorate, valgono le seguenti norme:

- ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro e che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che comportino il diritto all'intera retribuzione verrà liquidata l'intera retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività;
- premesso che la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 173, le quote relative alle ore normali non lavorate o comunque non retribuibili nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno così calcolate e detratte dalla retribuzione mensile.

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.

Divisore orario	Divisore giornaliero	Numero mensilità
173 174 per il settore saccarifero.	26	14

Valori retributivi

Di seguito si riportano le tabelle con i valori retributivi in oggetto, tutti espressi in euro.

35

Liv.	Minimi				
	1.12.2023	1.9.2024	1.1.2025	1.1.2026	1.1.2027
1A	2.510,63	2.569,39	2.670,12	2.770,85	2.836,32
1	2.183,13	2.234,22	2.321,81	2.409,40	2.466,34
2	1.801,12	1.843,27	1.915,53	1.987,80	2.034,77
3A	1.582,79	1.619,83	1.683,34	1.746,84	1.788,12
3	1.419,08	1.452,29	1.509,22	1.566,16	1.603,17
4	1.309,89	1.340,55	1.393,10	1.445,65	1.479,82
5	1.200,76	1.228,86	1.277,04	1.325,21	1.356,52
6	1.091,60	1.117,15	1.160,94	1.204,74	1.233,20
Viaggiatori e Piazzisti. 1 ^a Cat	1.801,12	1.843,27	1.915,53	1.987,80	2.034,77
Viaggiatori e Piazzisti	1.419,08	1.452,29	1.509,22	1.566,16	1.603,17

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it – info@gestyo.it

2 ^a Cat.					
---------------------	--	--	--	--	--

Liv.	Contingenza	E.D.R.		Scatti (5 biennali)	
1A	545,72	10,33		51,42	
1	538,70	10,33		44,71	
2	530,51	10,33		36,89	
3A	525,83	10,33		32,42	
3	522,32	10,33		29,06	
4	519,99	10,33		26,83	
5	517,65	10,33		24,59	
6	515,31	10,33		22,35	
Viaggiatori e Piazzisti. 1ª Cat	530,51	10,33		36,89	
Viaggiatori e Piazzisti 2ª Cat.	522,32	10,33		29,06	

Liv.	Indennità di funzione	I.A.R. ¹		Elemento distinto ²	Indennità di mancata contrattazione ³	
		1.11.2023	1.9.2027		1.1.2023	1.1.2027
1A	120	151,11	169,57	20	50,37	75,55
1	90	131,39	147,45	20	43,80	65,69
2	-	108,40	121,65	20	36,14	54,20
3A	-	95,26	106,90	20	31,76	47,63
3	-	85,41	95,85	20	28,47	42,70
4	-	78,84	88,47	20	26,28	39,42
5	-	72,27	81,10	20	24,09	36,13
6	-	65,70	73,73	20	21,90	32,85

Note

- 1) L'Incremento Aggiuntivo della Retribuzione è corrisposto a tutti i lavoratori; non è assorbibile e incide su tredicesima, quattordicesima e TFR.
- 2) Importo dovuto per 12 mensilità, omnicomprensivo senza alcun riflesso sugli istituti contrattuali e di legge. Le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti non erogano l'elemento aggiuntivo della retribuzione.
- 3) Il Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello spetta in caso di mancata contrattazione aziendale del premio per obiettivi; importo corrisposto per 12 mensilità senza alcun riflesso sugli istituti contrattuali e di legge.

Altre indennità economica	
Indennità di cassa	Importo pari al 7% (5% per settore saccarifero) del minimo tabellare e della indennità di contingenza.
Indennità di mancato riposo pasti	Ai lavoratori che effettuano tra le ore 6 e le 22 lavoro in turni avvicendati di 8 ore consecutive o in prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive e che non fruiscono del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione.
Indennità di trasferta	<ul style="list-style-type: none"> • ore viaggio coincidenti con orario di lavoro: retribuite al 100%; • ore viaggio non coincidenti con orario di lavoro: pagamento al 65%. <p>Verrà inoltre rimborsato l'importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio.</p>

Maggiorazioni collegate alla prestazione	
Lavoro straordinario	<p>Lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali.</p> <p>Maggiorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diurno: 45% • festivo (oltre 8 ore): 60% • feriale notturno: 50% • turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: 45% <p>Settore saccarifero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla 40^a alla 48^a ora: 40%; • eccedente le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali: 50% • straordinario notturno (effettuato tra le ore 22 e le 6 oltre la 40^a ora settimanale): 60% • straordinario festivo (oltre la 40^a ora settimanale): 60%. <p>Settore macellazione e lavorazione specie avicole e carni: per le ore straordinarie prestate per portare comunque a termine in giornata la macellazione ed il sezionamento dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato, verrà corrisposta una maggiorazione pari al 50%.</p>
Lavoro notturno	<p>Lavoro eseguito dalle ore 22 alle ore 06.</p> <p>Maggiorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non in turni: 40% • in turni notturni: 30% • notturno festivo: 50% <p>Settore saccarifero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiorazione: 60% • chiamata al di fuori dell'orario di lavoro: 80%
Lavoro festivo	Lavoro eseguito nei giorni festivi, nelle domeniche e nei giorni di

Maggiorazioni collegate alla prestazione	
	<p>rioso compensativo.</p> <p>Maggiorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoro festivo e domenicale: 50% • lavoro domenica con riposo compensativo: 10%. <p>Settore saccarifero.</p> <p>Maggiorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoro festivo e domenicale: 60%. • lavoro domenica con riposo compensativo: 10%.
Lavoro a turni segue	<p>Turni notturni: maggiorazione del 30%.</p> <p>Industria degli alimenti zootecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • turni diurni continui e avvicendati: maggiorazione del 5%. <p>Settore saccarifero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • turni diurni (tra le ore 6 e le 22): maggiorazione del 10%; • turni notturni (tra le ore 22 e le 6): maggiorazione del 30%. <p>Le maggiorazioni si cumulano con quella per il lavoro supplementare oltre la 40^a e fino alla 48^a ora settimanale, nonché con la percentuale del lavoro prestato in regime di flessibilità.</p>

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI GENNAIO 2026

ACCONCIATURA ED ESTETICA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi; di seguito ne riportiamo i valori previsti dagli Accordi 20.5.2024 e 23.5.2024: liv. 1, 1.699,67 euro; liv. 2, 1.552,68 euro; liv. 3, 1.472,00 euro; liv. 4, 1.387,87 euro.

ACCONCIATURA ED ESTETICA (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 20.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.700,20 euro; liv. 2, 1.553,10 euro; liv. 3, 1.473,00 euro; liv. 4, 1.388,90 euro.

40

AGENTI E RAPPRESENTANTI (COMMERCIO)

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (FIRR) SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 l'indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato e determinato spettante all'agente o al rappresentante deve essere determinata sommando i seguenti importi:

- 1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate;
- 3% entro il limite di 12.000,00 euro delle provvigioni liquidate per ciascun anno;
- 1% per la parte tra 12.000,00 e 18.000,00 euro delle provvigioni liquidate per ciascun anno.

I limiti di 12.000,00 e 18.000,00 euro sono elevati, rispettivamente, a 24.000,00 euro e 36.000,00 euro in caso di rapporto con esclusiva.

AGENZIE IMMOBILIARI

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 19.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.664,62 euro; liv. 1, 2.459,35 euro; liv. 2, 2.206,00 euro; liv. 3, 1.970,16 euro; liv. 4, 1.782,68 euro; liv. 5, 1.666,82 euro; liv. 6, 1.549,75 euro; agenti cat. A, 1.985,40 euro; agenti cat. B, 1.773,15 euro.

AGENZIE INVESTIGATIVE E PER LA SICUREZZA (CONFSAL - FEDERPOL)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 14.1.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 1.950,00 euro; liv. 1, 1.770,00 euro; liv. 2, 1.580,00 euro; liv. 3, 1.490,00 euro; liv. 4S, 1.450,00 euro; liv. 4, 1.390,00 euro; liv. 5S, 1.330,00 euro; liv. 5, 1.290,00 euro; liv. 6, 1.230,00 euro; liv. 7, 1.150,00 euro.

AGENZIE INVESTIGATIVE PER LA SICUREZZA (UGL - AISS)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 26.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Quadri, 1.950,00 euro; liv. 1, 1.670,00 euro; liv. 2, 1.460,00 euro; liv. 3, 1.380,00 euro; liv. 4, 1.310,00 euro; liv. 5, 1.245,00 euro; liv. 6I (livello di ingresso), 1.120,50 euro.

41

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi degli scatti di anzianità previsti dal CCNL 26.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Quadri, 42,40,00 euro; liv. 1, 41,60 euro; liv. 2, 40,80 euro; liv. 3, 40,00 euro; liv. 4, 39,20 euro; liv. 5, 38,40,00 euro; liv. 6, 37,60 euro.

AGENZIE MARITTIME E RACCOMANDATARIE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 13.9.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7, 2.435,87 euro; liv. 6, 2.326,70 euro; liv. 5, 2.263,02 euro; liv. 4, 2.137,70 euro; liv. 3, 1.886,02 euro; liv. 2, 1.807,20 euro; liv. 1, 1.571,69 euro.

WELFARE AZIENDALE **SCADENZA DELL'1.1.2026**

Nel mese di gennaio 2026 il personale in forza ha diritto a percepire un importo pari a 60 euro a titolo di *welfare* come previsto dall'Accordo 13.9.2024. Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti ad erogare sotto forma di buoni *welfare* il secondo dei due ratei di *una tantum*, pari a 150 euro.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI **SCADENZA DELL'1.1.2026**

Limitatamente alle imprese del settore alimentare non artigiano decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 6.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.921,94 euro; liv. 2, 2.540,80 euro; liv. 3, 2.096,18 euro; liv. 4, 1.842,10 euro; liv. 5, 1.651,53 euro; liv. 6, 1.524,48 euro; liv. 7, 1.397,47 euro; liv. 8, 1.270,45 euro.

ALIMENTARI (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI **SCADENZA DELL'1.1.2026**

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 14.5.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1A, 2.770,85 euro; liv. 1, 2.409,40,00 euro; liv. 2, 1.987,80 euro; liv. 3A, 1.746,84 euro; liv. 3, 1.566,16 euro; liv. 4, 1.445,65 euro; liv. 5, 1.325,21 euro; liv. 6, 1.204,74 euro; Vv.Pp. 1^a cat., 1.987,80 euro; Vv.Pp. 2^a cat., 1.566,16 euro.

42

LAVORO A TURNI **SCADENZA DELL'1.1.2026**

A decorrere dall'1.1.2026 per i lavoratori turnisti è prevista la seguente ulteriore maturazione, a titolo di riposi individuali:

- 4 ore di riduzione, per i lavoratori che prestano attività su 3 turni per 5 giorni alla settimana (tale maggiore quota spetta al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e non convenzionale nell'anno solare);
- 20 ore di riduzione, per i lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni per 6 giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento;
- 24 ore di riduzione, per i lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni per 7 giorni alla settimana (21 turni) con riposo settimanale a scorrimento.

Si segnala che i sopraccitati riposi di 20 e di 24 ore maturano pro quota, su base annua, con riferimento a turni notturni di effettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall'organizzazione del lavoro per un periodo di 48 settimane (turnisti 3x6: 15 minuti per

ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione; turnisti 3x7: 18 minuti per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione).

ALIMENTARI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 1.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1S, 2.770,85 euro; liv. 1, 2.409,40 euro; liv. 2, 1.987,80 euro; liv. 3A, 1.746,84 euro; liv. 3, 1.566,16 euro; liv. 4, 1.445,65 euro; liv. 5, 1.325,21 euro, liv. 6, 1.204,74 euro.

LAVORO A TURNI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 per i lavoratori turnisti è prevista la seguente ulteriore maturazione, a titolo di riposi individuali:

- per i turnisti 3x6, 15 minuti di riduzione per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione;
- per i turnisti 3x7, 18 minuti di riduzione per ogni notte in turno notturno di effettiva prestazione.

Mentre la soglia massima dei permessi fruibili aumenta a:

- 20 ore annue, per i turnisti 3x6;
- 24 ore annue, per i turnisti 3x7.

ALIMENTARI (INDUSTRIA / CONFSAL - CONFLAVORO)

43

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. Q, 3.479,00 euro; liv. 1, 3.401,00 euro; liv. 2, 3.091,00 euro; liv. 3, 2.638,00 euro; liv. 4, 2.379,00 euro; liv. 5, 2.184,00 euro; liv. 6, 2.055,00 euro; liv. 7, 1.925,00 euro; liv. 8, 1.797,00 euro; operatore di vendita 1^a cat., 2.638,00 euro; operatore di vendita 2^a cat., 2.184,00 euro.

ALIMENTARI (NON ARTIGIANI FINO A 15 DIPENDENTI / CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. 1, 3.478,00 euro; liv. 2, 3.089,85 euro; liv. 3, 2.637,05 euro; liv. 4, 2.378,30 euro; liv. 5, 2.184,20 euro; liv. 6, 2.054,85 euro; liv. 7, 1.925,50 euro; liv. 8, 1.796,15 euro.

ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 28.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.870,86 euro; liv. 1, 2.770,86 euro; liv. 2, 2.409,42 euro; liv. 3, 1.987,80 euro; liv. 4, 1.746,87 euro; liv. 5, 1.566,15 euro; liv. 6, 1.445,65 euro; liv. 7, 1.325,20 euro; liv. 8, 1.204,73 euro.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (CISAL - SACI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi della c.d. "componente parametrica" previsti dall'Accordo 12.12.2025; di seguito ne riportiamo i valori liv. Q, 2.390,22 euro; liv. A1, 2.071,53 euro; liv. A2, 1.859,06 euro; liv. B1, 1.646,60 euro; liv. B2, 1.487,25 euro; liv. C1 1.381,01, euro; liv. C2, 1.274,78 euro; liv. D1, 1.189,80 euro; liv. D2, 1.062,32 euro.

ELEMENTO PEREQUATIVO REGIONALE SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dell'elemento perequativo regionale previsti dall'Accordo 12.12.2025; per la consultazione dei relativi valori si rimanda alle tabelle contenute nell'Accordo.

44

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 cessa la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, prevista dall'Accordo 31.10.2025.

INDENNITÀ DI MANCATA CONTRATTAZIONE SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dell'Indennità di Mancata Contrattazione (IMC) previsti dall'Accordo 12.12.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 180,79 euro; liv. A1, 156,69 euro; liv. A2, 140,62 euro; liv. B1, 124,54 euro; liv. B2, 112,50 euro; liv. C1, 104,45 euro; liv. C2, 96,43 euro; liv. D1, 90,00 euro; liv. D2, 80,35 euro.

MALATTIA SCADENZA DELL'1.1.2026

Da gennaio 2026 in caso di malattia o infortunio non professionale che richieda il ricorso a terapie salvavita sono previsti 30 giorni aggiuntivi di comporto.

ASSICURAZIONI - AGENZIE IN GESTIONE LIBERA

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2026

Nel mese di gennaio, le aziende sono tenute a corrispondere ai dipendenti in forza alla data del 31.5.2024 la seconda e ultima tranne dell'indennità forfettaria *una tantum* prevista dal CCNL 13.1.2025, pari a 475,00 euro.

AUTOFERROTRANVIERI

ORARIO DI LAVORO SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.2026, non risultando sia stata raggiunta l'intesa per la rivisitazione della regolamentazione dell'articolazione dell'orario di lavoro prevista dall'Accordo 11.11.2024, le imprese devono riconoscere ai lavoratori un importo pari a 20,00 euro per 12 mesi. Tale importo è convertibile in 2 giornate di permesso retribuito.

AUTOSCUEOLE E SCUOLE DI NAUTICA

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 le aziende sono tenute a mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di *welfare* del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 31.12.2026.

45

AUTOSTRADE E TRAFORI

LAVORO STAGIONALE SCADENZA DELL'1.1.2026

Il periodo compreso tra l'8.1.2026 e il 31.3.2026 rientra nella nozione di "stagionalità".

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 6.12.2024; di seguito riportiamo i nuovi valori.

- Personale viaggiante:
liv. C3, 1.971,61 euro; liv. B3, 1.970,37 euro; liv. A3, 1.969,14 euro; liv. F2, 1.918,15 euro; liv. E2, 1.916,91 euro; liv. D2, 1.915,68 euro; liv. H1, 1.856,87 euro; liv. G1, 1.849,41 euro; liv. I (par. 116), 1.718,15 euro; liv. I (par. 110), 1.629,65 euro; liv. L (par. 119), 1.762,98 euro; liv. L (par. 116), 1.718,52,00 euro; liv. L (par. 110), 1.629,65 euro.
- Personale non viaggiante:
liv. Q, 2.528,31 euro; liv. 1, 2.374,79 euro; liv. 2, 2.181,55 euro; liv. 3S, 1.970,37 euro; liv. 3, 1.916,84 euro; liv. 4, 1.823,56 euro; liv. 4J, 1.776,25 euro; liv. 5, 1.738,31 euro; liv. 6, 1.625,41 euro.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 6.12.2024; di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. Q, 2.589,00 euro; liv. 1, 2.425,00 euro; liv. 2, 2.231,00; liv. 3S, 2.032,00 euro; liv. 3, 1.958,00 liv. 4, 1.896,00 euro; liv. 5, 1.771,00 euro; liv. 6, 1.657,00 euro; liv. A, 1.738,00 euro; liv. A (fino a 6 mesi), 1.648,00 euro; liv. B, 1.789,00 euro; liv. B (da 7 a 15 mesi), 1.745,00 euro; liv. B (fino a 6 mesi), 1.655,00 euro.

46

CALL CENTER (CISAL - ANPIT)

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2026

Entro il 31.1.2026 le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di:

- 2.600,00 euro per i dirigenti,
- 250,00 euro per i quadri,
- 180,00 euro per tutti gli altri livelli,

da utilizzare entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione.

CALZATURE (INDUSTRIA)

ASSISTENZA SANITARIA SCADENZA DELL'1.1.2026

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

A decorrere dall'1.1.2026 il contributo conto datore di lavoro aumenta a 15,00 euro complessivi mensili per ciascun lavoratore non in prova. Ricordiamo che tale contributo è dovuto sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato, ma limitatamente a questi ultimi solo in presenza di contratti di durata pari o superiore a 12 mesi e con decorrenza dal 13° mese.

CALZATURE (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dal l'1.1.2026, i minimi retributivi assumono i valori di seguito indicati: liv. 8, 2.507,94 euro; liv. 7, 2.332,33 euro; liv. 6, 2.163,08 euro; liv. 5, 2.052,24 euro; liv. 4, 1.962,82 euro; liv. 3S, 1.916,84 euro; liv. 3, 1.871,36 euro; liv. 2S, 1.813,99 euro; liv. 2, 1.762,32 euro; liv. 1, 1.558,00 euro.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda aumenta dall'1,90% al 2%.

CARTA (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 14.4.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.207,88 euro; liv. AS, 2.195,45 euro; liv. A, 1.912,76 euro; liv. B1, 1.660,58 euro; liv. B2S, 1.607,62 euro; liv. B2, 1.536,73 euro; liv. C1S, 1.421,97 euro; liv. C1, 1.351,46 euro; liv. C2, 1.228,05 euro; liv. C3, 1.140,73 euro; liv. D1, 1.068,73 euro; liv. D2, 980,10 euro; liv. E, 883,27 euro.

CEMENTO, CALCE, GESSO (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Con la retribuzione del mese di gennaio i lavoratori in forza all'1.1.2026 in aziende prive di contrattazione aziendale e che non beneficiano di trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, hanno diritto a percepire la somma di 300,00 euro in cifra fissa a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva. In caso di erogazioni individuali ricevute nel corso del 2025, tale importo deve essere ridotto fino a concorrenza.

INDENNITÀ DI MENSA SCADENZA DELL'1.1.2026

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

A decorrere dall'1.1.2026 nei luoghi dove è presente il servizio mensa, al lavoratore che non ne fruisca per cause dipendenti da esigenze di servizio o da accertati motivi di salute viene erogata un'indennità sostitutiva nella misura di 2,00 euro per ogni giorno di presenza. Per gli addetti dei settori appartenenti a unità produttive con meno di 80 dipendenti è riconosciuta un'indennità sostitutiva pari a 1,50 euro per ogni giorno di presenza qualora risulti non attivato il servizio di mensa o il buono pasto o non sia prevista una analoga indennità sostitutiva a livello di singola unità produttiva.

CHIMICA E CERAMICA (PICCOLA INDUSTRIA - FINO A 49 DIPENDENTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 5.11.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore Chimico:
liv. H, 3.001,90 euro; liv. G, 2.829,09 euro; liv. F, 2.574,12 euro; liv. E, 2.320,25 euro; liv. D, 2.160,00 euro; liv. C, 1.943,38 euro; liv. B, 1.758,15 euro; liv. A, 1.629,55 euro.
- Settore Plastica e gomma:
liv. Q, 2.714,06 euro; liv. 8, 2.619,55 euro; liv. 7, 2.398,79 euro; liv. 6, 2.153,42 euro; liv. 5, 2.004,64 euro; liv. 4, 1.899,37 euro; liv. 3, 1.824,57 euro; liv. 2, 1.769,57 euro; liv. 1, 1.624,35 euro.
- Settore Abrasivi:
liv. A1, 2.784,92 euro; liv. B1, 2.517,94 euro; liv. B2, 2.360,68 euro; liv. C1, 2.182,17 euro; liv. C2, 2.132,96 euro; liv. C3, 2.074,53; liv. D1, 2.024,50 euro; liv. D2, 1.894,74 euro; liv. D3, 1.850,04 euro; liv. E1, 1.794,63 euro; liv. E2, 1.706,22 euro; liv. E3, 1.648,16 euro; liv. F, 1.621,37 euro.
- Settore Ceramica:
liv. A1, 2.699,70 euro; liv. B1, 2.478,75 euro; liv. B2, 2.335,58 euro; liv. C1, 2.166,72 euro; liv. C2, 2.119,56 euro; liv. C3, 2.064,32 euro; liv. D1, 2.013,50 euro; liv. D2, 1.885,26 euro; liv. D3, 1.839,29 euro; liv. E1, 1.777,78 euro; liv. E2, 1.693,20 euro; liv. E3, 1.645,95 euro; liv. F, 1.598,63 euro.
- Settore Vetro - Lavorazioni meccanizzate:
liv. A2, 2.878,68 euro; liv. A1, 2.813,56 euro; liv. B2, 2.529,84 euro; liv. B1, 2.529,84 euro; liv. C2, 2.327,67 euro; liv. C1, 2.284,22 euro; liv. D3, 2.228,35 euro; liv. D2, 2.173,12 euro; liv. D1, 2.029,15 euro; liv. E3, 1.969,87 euro; liv. E2, 1.929,90 euro; liv. E1, 1.787,85 euro; liv. F, 1.659,41 euro.
- Settore Vetro - Trasformazione/Seconde lavorazioni:
liv. 8A, 2.835,24 euro; liv. 8, 2.770,07 euro; liv. 7, 2.529,85 euro; liv. 6A, 2.327,66 euro; liv. 6, 2.284,22 euro; liv. 5A, 2.228,36 euro; liv. 5, 2.173,12 euro; liv. 4, 2.029,15 euro; liv. 3, 1.929,93 euro; liv. 2, 1.787,85 euro; liv. 1, 1.659,41 euro.
- Settore Vetro - Lavorazioni a soffio, a mano e semiautomatiche:
liv. 9A, 2.829,80 euro; liv. 9, 2.764,82 euro; liv. 8A, 2.544,92 euro; liv. 8, 2.525,17 euro; liv. 7, 2.281,00 euro; liv. 6, 2.181,89 euro; liv. 5, 2.036,95 euro; liv. 4, 1.917,96 euro; liv. 3, 1.826,58 euro; liv. 2, 1.739,38 euro; liv. 1, 1.656,85 euro.

CINEMATOGRAFIA (PRODUZIONE)

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it – info@gestyo.it

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 23.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7S, 2.473,39 euro; liv. 7, 2.368,72 euro; liv. 6S, 2.160,07 euro; liv. 6, 2.091,03 euro; liv. 5S, 1.910,95 euro; liv. 5, 1.866,36 euro; liv. 4S, 1.816,53 euro; liv. 4, 1.710,32 euro; liv. 3, 1.554,53 euro; liv 2, 1.395,61 liv. 1, 1.253,64 euro.

COLF - PERSONALE DOMESTICO

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 28.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- Lavoratori conviventi (Tabella A):
liv. DS, 1.461,58 euro; liv. D, 1.391,98 euro; liv. CS, 1.183,19 euro; liv. C, 1.113,61 euro; liv. BS, 1.043,99 euro; liv. B, 974,39 euro; liv. AS, 950 euro; liv. A, 900 euro.
- Lavoratori non conviventi (Tabella C - Importi orari):
liv. DS, 9,88 euro; liv. D, 9,48 euro; liv. CS, 8,23 euro; liv. C, 7,79 euro; liv. BS, 7,38 euro; liv. B, 6,95 euro; liv. AS, 6,70 euro; liv. A, 6,45 euro.

INDENNITÀ DI FUNZIONE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 l'indennità di funzione spettante ai lavoratori di livello DS e D di cui alla tabella A passa da 197,95 a 205,84 euro.

49

INDENNITÀ VARIE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 ai lavoratori inquadrati nei livelli B, BS e CS in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità spetta un'indennità mensile pari a 30,00 euro.

COMMERCIO - FINO A 14 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)

ENTI BILATERALI SCADENZA DELL'1.1.2026

Entro il 30.1.2026 le aziende devono versare all'Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome (ENMOA) il contributo annuale pari a 80,00 euro.

COMMERCIO - DA 15 A 50 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

ENTI BILATERALI
SCADENZA DELL'1.1.2026

Entro il 30.1.2026 le aziende devono versare all'Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome (ENMOA) il contributo annuale pari a 80,00 euro.

COMMERCIO - OLTRE 50 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)

ENTI BILATERALI
SCADENZA DELL'1.1.2026

Entro il 30.1.2026 le aziende devono versare all'Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome (ENMOA) il contributo annuale pari a 80,00 euro.

COMUNICAZIONE (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 14.4.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.242,26 euro; liv. 1, 2.233,33 euro; liv. 2, 1.887,41 euro; liv. 3, 1.761,59 euro; liv. 4, 1.647,36 euro; liv. 5, 1.529,38 euro; liv. 6, 1.407,71 euro; liv. 7, 1.222,46 euro; liv. 8, 1.128,71 euro; liv. 9, 1.029,31 euro; liv. 10, 903,38 euro.

CONCERIE (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2026

50

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 7.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A1, 2.937,6 euro; liv. B1, 2.494,04 euro; liv. B2, 2.494,04 euro; liv. C1, 2.234,82 euro; liv. C2, 2.234,82 euro; liv. D1, 2.041,99 euro; liv. D2, 2.041,99 euro; liv. E1, 1.783,71 euro; liv. E2, 1.783,71 euro; liv. E3, 1.783,71 euro; liv. F1, 1.689,30 euro.

INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (IPO)
SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 l'IPO assume i seguenti valori: liv. B1, 222,01 euro; liv. C1, 111,32 euro; liv. D1, 123,67 euro; liv. E1, 157,77 euro; liv. E2, 82,86 euro.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 i datori di lavoro devono attivare un'assicurazione contro la non autosufficienza (c.d. "Long Term Care" - LTC) versando al Fondo Sanimoda un contributo pari a 2 euro per ciascun lavoratore per 12 mensilità.

CONI

INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (IPO) SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 è introdotta l'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO), pari a un dodicesimo del 4% della retribuzione tabellare annua in godimento, riconosciuta ai quadri che siano titolari della responsabilità di una struttura aziendale, conferita con atto formale dal datore di lavoro.

CONSORZI AGRARI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 12.12.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.212,99 euro; liv. 2, 2.002,97 euro; liv. 3S, 1.710,74 euro; liv. 3, 1.574,42 euro; liv. 4S, 1.468,82 euro; liv. 4, 1.375,68 euro; liv. 5, 1.233,03 euro; liv. 6, 1.070,87 euro.

CONSORZI DI BONIFICA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

51

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti del CCNL 21.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- Personale in forza dal 15.7.2000:
Area AQ: par. 187 (ex 7/1), 2.868,89 euro; par. 185 (ex 7/1), 2.838,21 euro; par. 164 (ex 7/2), 2.516,03 euro; par. 162 (ex 7/2), 2.485,35 euro. Area A: par. 184 (ex 7/1), 2.822,87 euro; par. 170, 2.608,08 euro; par. 160, 2.454,67 euro; par. 159 (ex 6/1), 2.439,32 euro; par. 157 (ex 6/1), 2.408,64 euro; par. 135 (ex 6/2), 2.071,13 euro; par. 134 (ex 6/2), 2.055,79 euro. Area B: par. 132 (ex 5/1) 2.025,10 euro; par. 132 (ex 4/1), 2.025,10 euro; par. 128 (ex 5/2), 1.963,73 euro; par. 128 (ex 4/2), 1.963,73 euro. Area C: par. 127 (ex 4/1), 1.948,39 euro; par. 122, 1.871,68 euro; par. 118 (ex 4/2), 1.810,32 euro. Area D: par. 117, 1.794,97 euro; par. 116 (ex 3/1), 1.779,63 euro; par. 115 (ex 3/1), 1.764,28 euro; par. 112 (ex 3/2), 1.718,28 euro; par. 107 (ex 2), 1.641,56 euro; par. 104 (ex 1), 1.595,53 euro; par. 100 (ex 1), 1.534,16 euro.
- Personale in forza al 14.7.2000:
Area AQ: par. 187 (ex 7/1), 2.829,47 euro; par. 185 (ex 7/1), 2.799,21 euro; par. 164 (ex 7/2), 2.481,46 euro; par. 162 (ex 7/2), 2.451,20 euro. Area A: par. 184 (ex 7/1), 2.784,07 euro; par. 170, 2.572,24 euro; par. 160, 2.420,94 euro; par. 159 (ex 6/1), 2.405,80 euro; par. 157 (ex

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it – info@gestyo.it

6/1), 2.375,54 euro; par. 135 (ex 6/2), 2.042,66 euro; par. 134 (ex 6/2), 2.027,54 euro. Area B: par. 132 (ex 5/1), 1.997,27 euro; par. 132 (ex 4/1), 1.997,27 euro; par. 128 (ex 5/2), 1.936,75 euro; par. 128 (ex 4/2), 1.936,75 euro. Area C: par. 127 (ex 4/1), 1.921,62 euro; par. 122, 1.845,97 euro; par. 118 (ex 4/2), 1.785,45 euro. Area D: par. 117, 1.770,42 euro; par. 116 (ex 3/1), 1.755,18 euro; par. 115 (ex 3/1), 1.740,05 euro; par. 112 (ex 3/2), 1.694,67 euro; par. 107 (ex 2), 1.619,00 euro; par. 104 (ex 1), 1.573,61 euro; par. 100 (ex 1), 1.513,09 euro.

COOPERATIVE DI CONSUMO

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2026

Le aziende che da novembre 2023 a marzo 2024 non hanno aderito all'iniziativa prevista dall'Accordo 12.12.2022 relativa all'erogazione unilaterale salariale (importo pari a 30 euro mensili rapportati al 4° livello della scala classificatoria) a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali (AFAC), entro il 31 gennaio sono tenute a corrispondere ai lavoratori i seguenti valori a titolo di indennità *una tantum*: liv. Q, 301,04 euro; liv. 1, 273,89 euro; liv. 2, 238,47 euro; liv. 3S, 212,50 euro; liv. 3, 197,15 euro; liv. 4S, 182,99 euro; liv. 4, 170,00 euro; liv. 5, 153,47 euro; liv. 6, 118,06 euro.

COOPERATIVE SOCIALI

ELEMENTO TEMPORANEO AGGIUNTIVO (ETDR) SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 transiteranno al livello D2 senza conservazione dell'elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione (EAR) le seguenti categorie di lavoratori:

- educatori dei servizi educativi per l'infanzia così come specificati dal DM n. 378/2018 pubblicato in attuazione di quanto previsto dal DLgs. n. 65/2017;
- educatori professionali socio pedagogici in possesso di qualifica così come definita dai co. 597 e 598 della L. 205/2017.

52

CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 9.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q/4, 5.160,06 euro; liv. Q/3, 4.396,88 euro; liv. Q/2, 3.965,48 euro; liv. Q/1, 3.743,21 euro; liv. 3/4, 3.341,9 euro; liv. 3/3, 3.059,49 euro; liv. 3/2, 2.890,41 euro; liv. 3/1, 2.742,34 euro; liv. 2/2, 2.572,11 euro; liv. 2/1, 2.406,80 euro; liv. 1, 2.241,53 euro.

DIRIGENTI (AGRICOLTURA)

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il minimo contrattuale mensile è pari a 5.050,00 euro.

DIRIGENTI (AUTOTRASPORTO E LOGISTICA)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il minimo contrattuale mensile è pari a 4.550,00 euro.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza complementare Mario Negri passa dal 2,47% al 2,52%; mentre quello a carico del dirigente aumenta dall'1% al 2%.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere da gennaio 2026 il premio annuo previsto per la copertura "Infortuni" fornita dall'Associazione Antonio Pastore aumenta da 410,00 a 560,00 euro per ciascun dirigente assicurato.

WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2026

53

Dall'1.1.2026 le aziende sono tenute ad erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 2.000,00 euro destinato a servizi previsti dal welfare contrattuale, spendibile tramite la Piattaforma CFMT. Il relativo contributo annuale per la realizzazione dei servizi di welfare è ridotto a 308,00 euro (quota azienda) e a 148,00 euro (quota dirigente).

DIRIGENTI (AZIENDE ALBERGHIERE)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il minimo contrattuale mensile è pari a 3.320,00 euro.

MALATTIA
SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 in relazione alla somma commisurata al grado di invalidità

spettante al dirigente in caso di invalidità permanente parziale è fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% e una franchigia del 3% per le invalidità comprese tra il 3% e il 10% che derivino da infortunio extraprofessionale.

INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il valore mensile dell'indennità di vitto e alloggio è pari a 490,00 euro.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza complementare Mario Negri passa dal 2,47% al 2,52%; mentre quello a carico del dirigente aumenta dall'1% al 2%.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere da gennaio 2026 il premio annuo previsto per la copertura "Infortuni" fornita dall'Associazione Antonio Pastore aumenta da 410,00 a 560,00 euro per ciascun dirigente assicurato.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SCADENZA DELL'1.1.2026

54

Dall'1.1.2026 scende da 2.500,00 a 2.000,00 euro l'importo del contributo *una tantum* che ciascuna azienda è tenuta a versare al CFMT a sostegno delle procedure di outplacement e dei programmi di politiche attive finalizzati alla ricollocazione, per tutti i dirigenti con cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se seguita da accordo transattivo o di conciliazione, ad eccezione dei casi di licenziamento per giusta causa o per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale.

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 le aziende sono tenute ad erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 1.500,00 euro destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale, spendibile tramite la Piattaforma CFMT. Il relativo contributo annuale per la realizzazione dei servizi di *welfare* è ridotto a 308,00 euro (quota azienda) e a 148,00 euro (quota dirigente).

DIRIGENTI (COMMERCIO)

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il minimo contrattuale mensile è pari a 4.660,00 euro.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere da gennaio 2026 il premio annuo previsto per la copertura "Infortuni" fornita dall'Associazione Antonio Pastore aumenta da 410,00 a 560,00 euro per ciascun dirigente assicurato.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il contributo annuo nei confronti del Centro di Formazione Management del Terziario (CFMT) previsto per il sostegno alle politiche attive e di *outplacement* è fissato in 2.000,00 euro per ogni rapporto di lavoro dirigenziale cessato (tranne i casi di licenziamento per giusta causa o disciplinare, dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali).

MALATTIA SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 per i dirigenti che usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell'insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore di lavoro e per l'intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasdac.

55

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo a carico del datore di lavoro destinato al Fondo di previdenza complementare Mario Negri passa dal 2,47% al 2,52%; mentre quello a carico del dirigente aumenta dall'1% al 2%.

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 le aziende sono tenute ad erogare a ciascun dirigente un contributo pari a 1.500,00 euro destinato a servizi previsti dal *welfare* contrattuale, spendibile tramite la Piattaforma CFMT. Il relativo contributo annuale per la realizzazione dei servizi di *welfare* è ridotto a 308,00 euro (quota azienda) e a 148,00 euro (quota dirigente).

DIRIGENTI (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il minimo contrattuale mensile è pari a 4.990,00 euro.

DIRIGENTI (CREDITO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il minimo contrattuale mensile è pari a 6.538,46 euro.

DIRIGENTI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il minimo contrattuale mensile previsto è pari a 6.538,46 euro.

DIRIGENTI (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il minimo contrattuale mensile è pari a:

56

- 6.081,48 euro per i dirigenti;
- 4.000 euro per i quadri superiori;
- 4.783,75 euro per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o neo promossi a dirigente (per i primi 3 anni a dalla data di assunzione o promozione) e per i dirigenti disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi, assunti per l'anno 2026 (per i primi 12 mesi di lavoro);
- 3.097,87 euro per i lavoratori disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi, assunti con qualifica di quadro superiore per il 2026 (per i primi 12 mesi di lavoro).

DIRIGENTI (SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 il minimo contrattuale mensile è pari a 6.538,46 euro.

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO)

ORARIO DI LAVORO SCADENZA DELL'1.1.2026

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

A decorrere dall'1.1.2026 il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ai lavoratori a tempo parziale con orario inferiore alle 20 ore già in essere al 23.4.2024 che ne facciano espressa richiesta la variazione oraria contrattuale già prevista per le assunzioni intervenute a decorrere dall'1.1.2025 (incremento a 18 ore e a 20 ore dell'orario di cui alle lett. a) e d) dell'articolo 73 dell'Accordo 23.4.2024, con conseguentemente incremento a 72 e 600 delle ore di cui alle lett. b) e c) nonché a 80 e 668 delle ore di cui alle lett. e) ed f).

ASSISTENZA SANITARIA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo annuale a carico del datore di lavoro nei confronti della Cassa QuAS aumenta di 20,0 euro per ciascun quadro, passando da 370,00 a 390,00 euro.

EDILIZIA (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 20.5.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7, 2.218,96 euro; liv. 6, 1.975,08 euro; liv. 5, 1.646,04 euro; liv. 4, 1.533,88 euro; liv. 3, 1.426,72 euro; liv. 2, 1.280,15 euro; liv. 1, 1.097,30 euro.

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 e fino al 31.12.2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro nei confronti del Fondo Incentivo Occupazione (FIO). 57

FORMAZIONE PROFESSIONALE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 le aziende di cui all'Allegato A del CCNL possono accedere al "Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo" costituito presso ogni Cassa Edile ed Edilcassa, per le sole ore eccedenti il regime ordinario di lavoro, con il limite di 250 ore annuali.

EDILIZIA (COOPERATIVE)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 e fino al 31.12.2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro nei confronti del Fondo Incentivo Occupazione (FIO).

EDILIZIA (INDUSTRIA)

CASSA EDILE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 e fino al 31.12.2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro nei confronti del Fondo Incentivo Occupazione (FIO).

ELETTRICI

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo mensile a carico del datore di lavoro nei confronti dell'Assistenza sanitaria è incrementato di 2,00 euro.

PREMIO DI RISULTATO SCADENZA DELL'1.1.2026

Con la retribuzione di gennaio le aziende sono tenute a erogare il premio di risultato, previsto nella misura di 210,00 euro dall'Accordo 11.2.2025. Per i dipendenti cui si applica la disciplina speciale tale importo è ridotto a 140,00 euro.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 le aziende sono tenute a versare un contributo aggiuntivo pari a 3,00 euro mensili alla previdenza complementare.

58

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 le aziende sono tenute a destinare al welfare aziendale un contributo aggiuntivo pari a 5,00 euro mensili per lavoratore.

ENERGIA E PETROLIO

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 10.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1/5, 3.582,54 euro; liv. 1/4, 3.582,54 euro; liv. 1/3, 3.582,54 euro; liv. 1/2, 3.582,54 euro; liv. 1/1, 3.582,54 euro; liv. 2/4, 3.244,53 euro; liv. 2/3, 3.244,53 euro; liv. 2/2, 3.244,53 euro; liv. 2/1, 3.244,53 euro; liv. 3/4, 2.938,31 euro; liv. 3/3, 2.938,31 euro; liv. 3/2, 2.938,31 euro; liv. 3/1, 2.938,31 euro; liv. 4/4, 2.596,61 euro; liv. 4/3,

2.596,61 euro; liv. 4/2, 2.596,61 euro; liv. 4/1, 2.596,61 euro; liv. 5/4, 2.277,08 euro; liv. 5/3, 2.277,08 euro; liv. 5/2, 2.277,08 euro; liv. 5/1, 2.277,08 euro; liv. 6/0, 1.980,95 euro.

ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR) SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 l'elemento distinto della retribuzione (EDR) assume i seguenti valori: liv. 1, 70,37 euro; liv. 2, 63,73 euro; liv. 3, 57,71 euro; liv. 4, 51,00 euro; liv. 5, 44,73 euro; liv. 6, 38,91 euro.

FERIE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere da gennaio 2026 ai lavoratori che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- anzianità aziendale superiore ai 5 anni,
- azzeramento, entro il 31 marzo, di tutte le spettanze ferie residue maturate al 31.12.2025, viene anticipata la maturazione *pro quota* del successivo scaglione previsto per una anzianità superiore ai 10 anni. Nel caso di mancato azzeramento delle ferie al 31 marzo dell'anno di raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 5 anni, l'anticipazione della maturazione *pro quota* del successivo scaglione può essere riconosciuta al raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 6 anni (o 7, 8 o 9 anni) sempre in caso di azzeramento al 31 marzo di tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.

FERROVIE (ATTIVITÀ FERROVIARIE)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2026

59

Con la retribuzione del mese di gennaio 2026 le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori inforza al 22.5.2025 la terza delle tre rate dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 22.5.2025 e, successivamente, definita dall'Accordo 30.7.2025. Di seguito ne riportiamo i valori (pari al 30% del totale) ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale: liv. Q1, 402,33 euro; liv. Q2, 353,49 euro; liv. A, 341,86 euro; liv. B1, 325,58 euro; liv. B2, 311,63 euro; liv. B3, 306,98 euro; liv. C1, 300 euro; liv. C2, 295,35 euro; liv. D1, 290,70 euro; liv. D2, 281,39 euro; liv. D3, 276,74 euro; liv. E1, 272,09 euro; liv. E2, 260,47 euro; liv. E3, 255,81 euro; liv. F1, 237,21 euro; liv. F2, 232,56 euro.

FIAT FCA GROUP

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 6.6.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.771,95 euro; liv. 1A, 2.009,35 euro; liv. 2, 2.557,67 euro;

liv. 2A, 2.156,38 euro; liv. 3, 2.233,64 euro; liv. 3A, 2.646,46 euro; liv. 4, 2.095,11 euro; liv. 5, 2.012,38 euro.

FIORAI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 30.3.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.700,25 euro; liv. 1S, 2.460,21 euro; liv. 1, 2.185,36 euro; liv. 2, 1.920,48 euro; liv. 3, 1.792,57 euro; liv. 4, 1.792,57 euro; liv. 5, 1.576,97 euro; liv. 6, 1.478,65 euro.

FOTOINCISIONE TESSILE (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 11.11.2024; di seguito ne riportiamo gli importi: liv. 6, 2.196,16 euro; liv. 5, 2.057,18 euro; liv. 4, 1.892,39 euro; liv. 3, 1.770,19 euro; liv. 2, 1.654,60 euro; liv. 1, 1.489,01 euro. Si segnala per le sole aziende terziste nel Mezzogiorno tali importi entreranno in vigore l'1.3.2026 anziché il 1° gennaio.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

60

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nella misura di 350,00 euro.

L'importo compete per intero a coloro che nel corso del 2025 abbiano maturato un'anzianità di servizio completa. L'erogazione deve invece avvenire pro quota, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni), nei confronti di coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio incompleta durante il 2025. Analogi riproporzionamento, rapportato alla minor durata dell'orario di lavoro, riguarda i lavoratori a tempo parziale. Le aziende in stato di crisi, che nel corso del 2025 abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o abbiano avviato procedure concorsuali, possono definire la sospensione, la riduzione o lo slittamento dell'erogazione.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo mensile a carico del datore di lavoro aumenta a 18,00 euro al mese.

ENTI BILATERALI SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 viene introdotto un contributo annuale per ciascun dipendente a tempo indeterminato pari a 6,00 euro annui, di cui 5,00 euro a carico dell'azienda e 1 a carico del lavoratore.

GAS E ACQUA

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 l'indennità di reperibilità assume i valori di seguito indicati:

- giorni feriali: 23,88 euro;
- sabato non lavorato e festivo: 32,50 euro.

ORARIO DI LAVORO SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 la durata dell'orario di lavoro settimanale si riduce a 38 ore, dalle precedenti 38 ore e 30 minuti.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 l'importo del contributo aggiuntivo mensile a carico del datore di lavoro nei confronti della previdenza complementare è elevato di ulteriori 4,00 euro sul parametro medio 143,53.

61

ASSISTENZA SANITARIA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo aggiuntivo mensile a carico dell'azienda nei confronti del Fondo Fasie passa da 5,00 a 7,00 euro; mentre il contributo mensile a carico dell'azienda destinato alla polizza assicurativa a copertura del rischio di morte per malattia non professionale o di invalidità permanente per malattia non professionale è incrementato da 5,00 a 6,00 euro.

Dall'1.1.2026 il contributo a carico del datore di lavoro destinato alla polizza premorienza e invalidità aumenta di 1,00 euro per 12 mensilità.

ASSISTENZA LEGALE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 l'assistenza legale prevista in caso di procedimenti civili, penali o amministrativi per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente

connessi con l'esercizio delle funzioni svolte viene fornita dall'azienda a tutti i lavoratori indipendentemente dal livello di inquadramento.

SICUREZZA SUL LAVORO
SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 i permessi annui retribuiti previsti per l'espletamento dei compiti di Rappresentante per la sicurezza (RLS) sono elevati a:

- 24 ore nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti;
- 48 ore nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 72 ore nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti.

GIOCATTOLI (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Con la retribuzione del mese di gennaio 2026 i lavoratori in forza all'1.1.2026 in aziende prive di contrattazione aziendale e che non beneficiano di trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, hanno diritto a percepire la somma di 300,00 euro in cifra fissa a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva. In caso di erogazioni individuali ricevute nel corso del 2025, tale importo deve essere ridotto fino a concorrenza.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 la quota a carico del datore di lavoro passa dal 2% al 2,30%.

GIOCATTOLI (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026, i minimi retributivi assumono i valori di seguito indicati: liv. 7, 2.460,07 euro; liv. 6, 2.278,23 euro; liv. 5, 2.164,09 euro; liv. 4S, 2.042,84 euro; liv. 4, 1.981,94 euro; liv. 3, 1.891,71 euro; liv. 2, 1.781,73 euro; liv. 1, 1.558,00 euro.

63

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 la quota a carico del datore di lavoro passa dall'1,90% al 2%.

GIORNALISTI - TESTATE LOCALI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 11.12.2024; di seguito ne riportiamo i valori: coordinatore, 1.900,00 euro; redattore oltre i 24 mesi, 1.760,00 euro; redattore con meno di 24 mesi, 1.620,00 euro; praticante, 1.500,00 euro; collaboratore fisso, 1.480,00 euro.

GOMMA E PLASTICA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

A decorrere dall'1.1.2026 decorre l'incremento retributivo previsto dall'Accordo 10.12.2025 nella misura di 60,00 euro rapportati al livello F. Per l'indicazione dei nuovi minimi retributivi, stante l'assenza della scala parametrale all'interno del CCNL, occorre attendere la diffusione delle tabelle ufficiali da parte delle Parti stipulanti.

LAVORO A TEMPO PARZIALE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026, ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, sono escluse dal computo del 3% del personale le richieste avanzate da lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92.

LAVORO A TURNI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 la durata dell'orario annuo dei turnisti impegnati su 17 o più turni settimanali è definita come segue:

- 220 ore per gli addetti/e a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali;
- 217,5 ore per gli addetti/e a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali;
- 215,5 ore per gli addetti/e a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali.

VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE SCADENZA DELL'1.1.2026

64

A decorrere dall'1.1.2026 aumenta da 2 a 3 mesi la durata del congedo retribuito (aggiuntivo rispetto ai 3 mesi già previsti dall'art. 24 del DLgs. 80/2015) spettante alle donne vittime di violenza di genere.

IMPIANTI SPORTIVI E ATTIVITÀ SPORTIVE (CONFSAL - CONFLAVORO)

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2026

Nel mese di gennaio le aziende devono mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di *welfare* del valore di 200,00 euro, da utilizzare entro il 30.11.2026. Tale valore deve essere proporzionalmente ridotto in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata nel corso del 2025, oltre che per i lavoratori a *part time*.

ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 14.1.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QS, 2.681,03 euro; liv. Q, 2.508,32 euro; liv. 1S, 2.293,43 euro; liv. 1, 2.153,63 euro; liv. 2S, 1.961,27 euro; liv. 2, 1.829,97 euro; liv. 3S, 1.679,39 euro; liv. 3, 1.573,08 euro; liv. 4, 1.363,56 euro; liv. 5, 1.283,54 euro; liv. 6, 1.180,82 euro; liv. 7, 1.074,46 euro.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (UNEBA)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo mensile a carico del datore di lavoro nei confronti dell'assistenza sanitaria è incrementato di 2,00 euro.

LAPIDEI (INDUSTRIA)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo mensile a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Altea passa da 15,00 a 18,00 euro.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 l'aliquota a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Arco passa dal 2,90% al 3%.

65

LATERIZI (INDUSTRIA)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo mensile nei confronti del Fondo Altea passa a 15,00 euro, di cui 12 a carico del datore di lavoro e 3 del lavoratore.

LEGNO E LAPIDEI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 5.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore legno e arredamento

Artigianato: liv. AS, 2.230,81 euro; liv. A, 2.079,31 euro; liv. B, 1.900,65 euro; liv. CS, 1.818,04 euro; liv. C, 1.734,61 euro; liv. D, 1.639,71 euro; liv. E, 1.552,82 euro; liv. F, 1.458,99 euro;

Piccola industria: liv. AS, 2.245,77 euro; liv. A, 2.093,28 euro; liv. B, 1.913,42 euro; liv. CS, 1.830,25 euro; liv. C, 1.746,23 euro; liv. D, 1.650,71 euro; liv. E, 1.563,23 euro; liv. F, 1.468,78 euro.

- Settore lapideo

Artigianato: liv. 1, 2.332,56 euro; liv. 2, 2.186,92 euro; liv. 3, 1.904,41 euro; liv. 4, 1.785,94 euro; liv. 5, 1.718,71 euro; liv. 6, 1.639,64 euro; liv. 7, 1.524,36 euro;

Piccola Industria: liv. 1, 2.347,49 euro; liv. 2, 2.200,91 euro; liv. 3, 1.916,60 euro; liv. 4, 1.797,37 euro; liv. 5, 1.729,71 euro; liv. 6, 1.650,13 euro; liv. 7, 1.534,12 euro.

MARKETING (CISAL - ANPIT)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: dirigente, 3.983,31 euro; liv. Q, 2.346,38 euro; liv. A, 2.093,98 euro; liv. B, 1.877,99 euro; liv. C, 1.677,34 euro; liv. D, 1.497,75 euro; liv. E, 1.364,54 euro; liv. F, 1.274,71 euro. Per quanto riguarda gli operatori di vendita, gli importi sono i seguenti: 1^a cat., 1.743,69 euro; 2^a cat., 1.518,28 euro; 3^a cat., 1.381,71 euro.

METALMECCANICA (COOPERATIVE)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo pari a 215,40 euro annui per ciascun lavoratore, a finanziamento della nuova garanzia prevista a copertura dei casi di non autosufficienza permanente (nell'ambito della c.d. "Long Term Care" - LTC).

66

ELEMENTO PEREQUATIVO SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 l'importo annuo da corrispondere a titolo di elemento perequativo aumenta da 485,00 a 500,00 euro.

ELEMENTO PEREQUATIVO SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 ai lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali (comprendendo il turno notturno e quelli di sabato e domenica) è riconosciuto un ulteriore permesso di 8 ore. Tali permessi sono computati in ragione di

anno di servizio o frazione di esso e sono assorbibili fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.

METALMECCANICA (INDUSTRIA)

CONGEDO PARENTALE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 sono introdotti 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età, con previsione a carico azienda di un'indennità pari all'80% della retribuzione.

MALATTIA SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 i lavoratori con disabilità certificata possono fruire al termine del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, dei seguenti ulteriori periodi di conservazione del posto

- 30 giorni in caso di anzianità di servizio fino a 3 anni;
- 45 giorni in caso di anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
- 60 giorni in caso di anzianità di servizio superiore a 6 anni.

Durante tali periodi il datore di lavoro è tenuto a integrare l'indennità di malattia fino a concorrenza dell'80% della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

A decorrere dall'1.1.2026 per i lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% debitamente certificata maturano i seguenti diritti:

- 10 ore annue di permesso per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti (lo stesso numero di ore è riconosciuto ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle malattie sopra individuate);
- un periodo di congedo non retribuito di durata non superiore a 24 mesi, da fruire in modalità continuativa o frazionata, con diritto alla conservazione del posto.

67

SOMMINISTRAZIONE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell'ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d "staff leasing") per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice. Si segnala che, ai fini del suddetto computo non vengono presi in considerazione i periodi di missione svolti fino al 30.6.2025.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2026

Con la retribuzione del mese di gennaio 2026 le imprese sono tenute a corrispondere a tutto il personale in forza alla data del 23.5.2025 il primo dei due ratei dell'elemento forfetario *una tantum* previsto dall'Accordo 25.5.2025 a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2024 e il 31.5.2025. Di seguito gli importi, ottenuti attraverso un'elaborazione redazionale: liv. A1, 447,76 euro; liv. A2, 420,90 euro; liv. B1, 380,60 euro; liv. B2, 362,69 euro; liv. B3, 347,01 euro; liv. C1, 340,30 euro; liv. C2, 300,00 euro; liv. C3, 279,85 euro; liv. C4, 223,88 euro.

NOLEGGIO - AUTORIMESSE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 9.12.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. A1, 2.107,50 euro; liv. A2, 1.984,14 euro; liv. B1, 1.809,37 euro; liv. B2, 1.727,13 euro; liv. B3, 1.655,16 euro; liv. C1, 1.593,48 euro; liv. C2, 1.418,70 euro; liv. C3, 1.315,91 euro; liv. C4, 1.028,05 euro. Limitatamente ai lavoratori cui si applica la nuova sezione "Appalti" introdotta dall'Accordo 9.12.2025 i minimi retributivi da corrispondere sono i seguenti: liv. A1, 1.653,44 euro; liv. B1, 1.510,64 euro; liv. B2, 1.307,72 euro; liv. B3, 1.052,18 euro; liv. C1, 962,00 euro; liv. C2, 886,85 euro; liv. C3, 819,21 euro; liv. C4, 751,57 euro.

68

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2026

Con la retribuzione del mese di gennaio 2026 le imprese sono tenute a corrispondere a tutto il personale in forza alla data del 31.12.2025 l'indennità forfettaria *una tantum* nei seguenti importi: liv. Q1, 740,65 euro; liv. Q2, 740,65 euro; liv. A1, 740,65 euro; liv. A2, 697,29 euro; liv. B1, 635,87 euro; liv. B2, 606,97 euro; liv. B3, 581,86 euro; liv. C1, 560,00 euro; liv. C2, 498,58 euro; liv. C3, 462,45 euro; liv. C4, 361,29 euro.

OCCIALI (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026, i minimi retributivi assumono i valori di seguito indicati: liv. 6, 2.440,42 euro; liv. 5, 2.232,19 euro; liv. 4S, 2.066,31 euro; liv. 4, 1.968,06 euro; liv. 3, 1.883,65 euro; liv. 2, 1.773,42 euro; liv. 1, 1.558,00 euro.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 la quota a carico del datore di lavoro passa dall'1,90% al 2%.

OLEARI E MARGARINIERI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 16.5.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.613,35 euro; liv. 2, 2.433,33 euro; liv. 3, 2.191,69 euro; liv. 4, 1.935,84 euro; liv. 5, 1.770,36 euro; liv. 6, 1.635,44 euro; liv. 7, 1.492,72 euro; liv. 8, 1.409,10 euro; liv. 9, 1.324,67 euro; liv. 10, 1.203,47 euro.

PANIFICI (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 6.6.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.868,83 euro; liv. 2, 1.722,63 euro; liv. 3A, 1.586,42 euro; liv. 3B, 1.476,40,00 euro; liv. 4, 1.245,96 euro; liv. 5, 1.110,18 euro; liv. 6, 934,91 euro.

PANIFICI INDUSTRIALI (CONFSAL - CONFLAVORO)

69

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 4.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.397,00 euro; liv. 2, 2.249,00 euro; liv. 3A, 2.111,00 euro; liv. 3B, 2.000,00 euro; liv. 4, 1.766,00 euro; liv. 5, 1.628,00 euro; liv. 6, 1.451,00 euro; operatore di vendita 1^a cat., 2.638,00 euro; operatore di vendita 2^a cat., 2.184,00 euro.

PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dal l'1.1.2026, i minimi retributivi assumono i valori di seguito indicati: liv. 6, 2.365,23 euro; liv. 5, 2.177,64 euro; liv. 4S, 2.031,96 euro; liv. 4, 1.963,86 liv. 3, 1.887,09 euro; liv. 2, 1.781,40,00 euro; liv.1, 1.558,00 euro.

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2026**

A decorrere dall'1.1.2026 la quota a carico del datore di lavoro passa dall'1,90% al 2%.

PENNE, MATITE, SPAZZOLE, PENNELLI (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026, i minimi retributivi assumono i valori di seguito indicati: liv. 7, 2.461,97 euro; liv. 6, 2.260,68 euro; liv. 5, 2.146,40,00 euro; liv. 4S, 2.036,76 euro; liv. 4, 1.963,80 euro; liv. 3, 1.867,79 euro; liv. 2, 1.756,17 euro; liv. 1, 1.558,00 euro.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 la quota a carico del datore di lavoro passa dall'1,90% al 2%.

PESCA MARITTIMA (PERSONALE IMBARCATO / COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 27.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- Pesca costiera locale:
Comandante-Motorista Capopesca, 1.050,67 euro; Marinaio polivalente, 934,92 euro; Marinaio, 908,21 euro; Giovanotto, 899,30 euro; Mozzo, 890,40,00 euro.
- Pesca costiera ravvicinata:
Comandante-Motorista Capopesca, 1.175,32 euro; Marinaio polivalente, 1.068,48 euro; Marinaio, 1.023,96 euro; Giovanotto, 917,11 euro; Mozzo, 890,40,00 euro.
- Pesca mediterranea:
Comandante-Motorista Capopesca, 1.299,98 euro; Marinaio polivalente, 1.193,14 euro; Marinaio, 1.148,62 euro; Giovanotto, 952,73 euro; Mozzo, 926,02 euro.

71

Per gli importi a giornata di pesca, nei casi di giornate annue inferiori a 48, comprese tra 48 e 140 o superiori a 140, si rinvia ai valori contenuti nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'Accordo.

MENSILITÀ SUPPLEMENTARI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei ratei di tredicesima e quattordicesima previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 27.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- Pesca costiera locale:
Comandante-Motorista Capopesca, 236,78 euro; Marinaio polivalente, 217,49 euro; Marinaio, 213,03 euro; Giovanotto, 211,55 euro; Mozzo, 210,07 euro.
- Pesca costiera ravvicinata:
Comandante-Motorista Capopesca, 257,55 euro; Marinaio polivalente, 239,75 euro; Marinaio, 232,33 euro; Giovanotto, 214,52,00 euro; Mozzo, 210,07 euro.
- Pesca mediterranea:

Comandante-Motorista Capopesca, 278,33 euro; Marinaio polivalente, 260,52,00 euro; Marinaio, 253,10 euro; Giovanotto, 220,45 euro; Mozzo, 216,00 euro.

Per gli importi a giornata di pesca, nei casi di giornate annue inferiori a 48, comprese tra 48 e 140 o superiori a 140, si rinvia ai valori contenuti nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'Accordo.

FERIE SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei ratei ferie previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 27.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- Pesca costiera locale:
Comandante-Motorista Capopesca, 138,12 euro; Marinaio polivalente, 126,87 euro; Marinaio, 124,27 euro; Giovanotto, 123,40,00 euro; Mozzo, 122,54 euro.
- Pesca costiera ravvicinata:
Comandante-Motorista Capopesca, 150,24 euro; Marinaio polivalente, 139,85 euro; Marinaio, 135,52,00 euro; Giovanotto, 125,14 euro; Mozzo, 122,54 euro.
- Pesca mediterranea:
Comandante-Motorista Capopesca, 162,36 euro; Marinaio polivalente, 151,97 euro; Marinaio, 147,64 euro; Giovanotto, 128,60 euro; Mozzo, 126,00 euro.

Per gli importi a giornata di pesca, nei casi di giornate annue inferiori a 48, comprese tra 48 e 140 o superiori a 140, si rinvia ai valori contenuti nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'Accordo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi del rateo TFR previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 27.10.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- Pesca costiera locale:
Comandante-Motorista Capopesca, 122,77 euro; Marinaio polivalente, 112,77 euro; Marinaio, 110,46 euro; Giovanotto, 109,69 euro; Mozzo, 108,92 euro.
- Pesca costiera ravvicinata:
Comandante-Motorista Capopesca, 133,55 euro; Marinaio polivalente, 124,31 euro; Marinaio, 120,47 euro; Giovanotto, 111,23 euro; Mozzo, 108,92 euro.
- Pesca mediterranea:
Comandante-Motorista Capopesca, 144,32 euro; Marinaio polivalente, 135,09 euro; Marinaio, 131,24 euro; Giovanotto, 114,31 euro; Mozzo, 112,00 euro.

Per gli importi a giornata di pesca, nei casi di giornate annue inferiori a 48, comprese tra 48 e 140 o superiori a 140, si rinvia ai valori contenuti nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'Accordo.

PULIZIA (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi; di seguito ne riportiamo i valori:
liv. 1, 1.662,00 euro; liv. 2, 1.523,52,00 euro; liv. 3S, 1.476,67 euro; liv. 3, 1.426,09 euro;
liv. 4, 1.348,10 euro; liv. 5, 1.304,97 euro; liv. 6, 1.257,07 euro.

APPRENDISTATO SCADENZA DELL'1.1.2026

Da gennaio 2026 viene estesa anche agli apprendisti la maturazione degli scatti di anzianità, nella misura di 6,00 euro in cifra fissa per singolo scatto, come previsto dall'Accordo 17.12.2025. Per gli apprendisti già in forza all'1.1.2026 la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da tale data.

RADIOTELEVISIONI PRIVATE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 3.11.2025; di seguito ne riportiamo i valori.

- Imprese televisive:
liv. 9, 2.114,34 euro; liv. 8, 1.938,18 euro; liv. 7, 1.787,33 euro; liv. 6, 1.704,98 euro; liv. 5, 1.571,00 euro; liv. 4, 1.320,90 euro; liv. 3, 1.102,56 euro; liv. 2, 969,61 euro; liv. 1, 835,62 euro.
- Imprese radiofoniche:
liv. 6, 1.632,31 euro; liv. 5, 1.464,26 euro; liv. 4, 1.204,53 euro; liv. 3, 1.028,70 euro; liv. 2, 868,41 euro; liv. 1, 725,69 euro.

73

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2026

Di seguito gli importi dell'indennità *una tantum* prevista con decorrenza 1.1.2026 dall'Accordo 3.11.2025.

- Imprese televisive:
liv. 9, 403,72 euro; liv. 8, 370,21 euro; liv. 7, 341,49 euro; liv. 6, 325,53 euro; liv. 5, 300,00 euro; liv. 4, 252,13 euro; liv. 3, 210,64 euro; liv. 2, 185,11 euro; liv. 1, 159,57 euro.
- Imprese radiofoniche:
liv. 6, 317,12 euro; liv. 5, 284,71 euro; liv. 4, 233,97 euro; liv. 3, 200,00 euro; liv. 2, 168,71 euro; liv. 1, 140,94 euro.

RETIFICI MECCANICI DA PESCA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 11.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.395,09 euro; liv. 7, 2.270,39 euro; liv.

6, 2.100,38 euro; liv. 5, 1.961,94 euro; liv. 4, 1.909,89 euro; liv. 3, 1.857,79 euro; liv. 2, 1.760,10 euro; liv. 1, 1.468,09 euro. Si segnala per le sole aziende terziste nel Mezzogiorno tali importi entreranno in vigore l'1.3.2026 anziché il 1° gennaio.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nella misura di 350,00 euro.

L'importo compete per intero a coloro che nel corso del 2025 abbiano maturato un'anzianità di servizio completa. L'erogazione deve invece avvenire pro quota, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni), nei confronti di coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio incompleta durante il 2025. Analogamente riproporzionamento, rapportato alla minor durata dell'orario di lavoro, riguarda i lavoratori a tempo parziale. Le aziende in stato di crisi, che nel corso del 2025 abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o abbiano avviato procedure concorsuali, possono definire la sospensione, la riduzione o lo slittamento dell'erogazione.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo mensile a carico del datore di lavoro aumenta a 18,00 euro al mese.

ENTI BILATERALI SCADENZA DELL'1.1.2026

74

Dall'1.1.2026 viene introdotto un contributo annuale per ciascun dipendente a tempo indeterminato pari a 6,00 euro annui, di cui 5,00 euro a carico azienda e 1,00 euro a carico del lavoratore.

SCUOLE PRIVATE LAICHE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 15.6.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8B, 1.785,91 euro; liv. 8A, 1.693,59 euro; liv. 7, 1.615,67 euro; liv. 6, 1.589,64 euro; liv. 5, 1.589,64 euro; liv. 4, 1.491,38 euro; liv. 3, 1.419,45 euro; liv. 2, 1.354,06 euro; liv. 1, 1.322,51 euro.

SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE

MATERNITÀ SCADENZA DELL'1.1.2026

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Dall'1.1.2026 durante il periodo di congedo di maternità o di paternità alternativo, rientrante nel primo biennio economico previsto dal CCNL, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore ha diritto a percepire un'indennità pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.

SHOPPER

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi minimi retributivi orari previsti dall'Accordo 19.2.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Shopper 13,23 euro; Shopper Junior 13,00 euro.

RIMBORSO SPESE SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 le imprese erogano un contributo spese carburante pari a 0,22 euro/km per incarico su tutte le tratte, anche per incarichi non consecutivi effettuati nel corso della giornata (ad eccezione della tratta fino allo store del primo incarico della giornata e della tratta di ritorno dal cliente dell'ultimo incarico della giornata).

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 4.12.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 6 (imp.), 2.018,65 euro; liv. 5 (imp.), 1.759,46 euro; liv. 5 (op. spec. super), 1.633,33 euro; liv. 4 (imp.), 1.617,94 euro; liv. 4 (op. spec.), 1.537,90 euro; liv. 3 (imp.), 1.520,99 euro; liv. 3 (op. qual. super), 1.471,55 euro; liv. 2 (imp.), 1.433,46 euro; liv. 2 (op. qual.), 1.436,16 euro; liv. 1 (imp.), 1.325,73 euro; liv. 1 (op. comuni), 1.325,73 euro.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 la contribuzione dovuta al Fondo Filcoop per i lavoratori a tempo indeterminato passa da 52,00 a 62,00 euro (distribuita al 50% tra datore di lavoro e lavoratore); mentre per i lavoratori a termine la quota passa da 36,00 a 46,00 euro (sempre in parti uguali). Inoltre, a decorrere dall'1.1.2026 devono essere iscritti al Fondo, salvo rinuncia, anche gli operai con contratto a termine che durante l'ultimo triennio abbiano svolto un numero di ore di lavoro pari o superiore a 360 presso lo stesso datore di lavoro.

SOCCORSO STRADALE (UGL - CONFIMEA)

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2026

76

A decorrere dall'1.1.2026 le aziende devono mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 150 euro, da utilizzare entro il 30.11.2026.

STUDI PROFESSIONALI (CIU - AIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 25.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.409,03 euro; liv. 1, 2.131,89 euro; liv. 2, 1.857,06 euro; liv. 3, 1.722,61 euro; liv. 4, 1.706,37 euro; liv. 5, 1.655,20 euro; liv. 6, 1.485,28 euro.

STUDI REVISORI LEGALI E TRIBUTARISTI (CISAL - ANPIT)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 7.1.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.872,04 euro; liv. A1, 2.534,88 euro; liv. A2, 2.310,12 euro; liv. B1, 2.022,90 euro; liv. B2, 1.848,08 euro; liv. C1, 1.648,29 euro; liv. C2, 1.523,42 euro; liv. D1, 1.398,55 euro; D2, 1.248,71 euro.

TABACCO

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 2.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1S, 2.147,06 euro; liv. 1, 1.988,55 euro; liv. 2, 1.738,38 euro; liv. 3A, 1.524,95 euro; liv. 3B, 1.367,52,00 euro; liv. 4A, 1.244,90 euro; liv. 4B, 1.191,31 euro; liv. 5, 1.155,65 euro; liv. 6, 1.033,88 euro.

ORARIO DI LAVORO SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026 sono previste ulteriori 8 ore di riduzione oraria per le seguenti categorie di lavoratori:

- addetti a turno unico;
- stagionali;
- dipendenti di aziende che adottano una ripartizione dell'orario in 6 giorni settimanali su più turni.

TELECOMUNICAZIONI

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo annuale a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Telemaco passa dall'1,40% all'1,60%.

78

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 11.11.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 7, 1.946,69 euro; liv. 6, 1.731,18 euro; liv. 5S, 1.483,33 euro; liv. 5, 1.417,32 euro; liv. 4, 1.277,73 euro; liv. 3, 1.144,10 euro; liv. 2, 1.007,49 euro; liv. 1, 853,81 euro.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo annuo a carico del datore di lavoro nei confronti della Cassa QuAS aumenta di 20,00 euro, passando da 370,00 a 390,00 euro per ciascun lavoratore con la qualifica di quadro.

TERZIARIO (CONFESERCENTI)

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo annuo a carico del datore di lavoro nei confronti della Cassa QuAS aumenta di 20,00 euro, passando da 370,00 a 390,00 euro per ciascun lavoratore con la qualifica di quadro.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 11.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.457,72 euro; liv. 7, 2.318,50 euro; liv. 6, 2.175,37 euro; liv. 5, 2.037,96 euro; liv. 4, 1.938,95 euro; liv. 3S, 1.894,94 euro; liv. 3, 1.853,17 euro; liv. 2S, 1.799,17 euro; liv. 2, 1.760,02 euro; liv. 1, 1.469,68 euro. Per i viaggiatori e piazzisti gli importi sono i seguenti: 1^a cat., 2.103,15 euro; 2^a cat., 1.982,67 euro. Si segnala per le sole aziende terziste nel Mezzogiorno tali importi entreranno in vigore l'1.3.2026 anziché il 1° gennaio.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori in forza all'1.1.2026 l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nella misura di 350,00 euro.

L'importo compete per intero a coloro che nel corso del 2025 abbiano maturato un'anzianità di servizio completa. L'erogazione deve invece avvenire pro quota, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni), nei confronti di coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio incompleta durante il 2025. Analogi riproporzionamento, rapportato alla minor durata dell'orario di lavoro, riguarda i lavoratori a tempo parziale. Le aziende in stato di crisi, che nel corso del 2025 abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o abbiano avviato procedure concorsuali, possono definire la sospensione, la riduzione o lo slittamento dell'erogazione.

79

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo mensile a carico del datore di lavoro aumenta a 18,00 euro al mese.

ENTI BILATERALI SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 viene introdotto un contributo annuale per ciascun dipendente a tempo indeterminato pari a 6,00 euro annui, di cui 5,00 euro a carico azienda e 1,00 euro a carico del lavoratore.

TESSILI E ABIGLIAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

A decorrere dall'1.1.2026, i minimi retributivi assumono i valori di seguito indicati: liv. 8, 2.497,90 euro; liv. 7, 2.355,95 euro; liv. 6, 2.212,66 euro; liv. 5, 2.074,40,00 euro; liv. 4, 1.962,56 euro; liv. 3S, 1.916,84 euro; liv. 3, 1.871,14 euro; liv. 2S, 1.813,93 euro; liv. 2, 1.762,14 euro; liv. 1, 1.558,00 euro. Per i viaggiatori e piazzisti gli importi sono i seguenti: 1^a cat., 2.140,46 euro; 2^a cat., 2.019,12 euro.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda aumenta dall'1,90% al 2%.

TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEROPORTUALI

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 ai dipendenti assunti a decorrere dall'1.1.93 che raggiungano una anzianità aziendale (anche convenzionale) pari o superiore a 16 anni viene riconosciuto un ulteriore aumento di anzianità. Il numero massimo di aumenti periodici di anzianità maturabili è stabilito nella misura di 8.

80

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 la quota azienda in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Prevaer passa dal 2,50% al 3%.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo annuo a carico del datore di lavoro nei confronti dell'assistenza sanitaria integrativa è pari a 240,00 euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato.

TRASPORTO A FUNE

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 aumenta di 75,00 euro la somma che le aziende sono tenute a mettere annualmente a disposizione dei lavoratori sotto forma di strumenti di *welfare*.

TURISMO (CONFCOMMERCIO)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo annuo a carico del datore di lavoro nei confronti della Cassa QuAS aumenta di 20,00 euro, passando da 360,00 a 380,00 euro per ciascun lavoratore con la qualifica di quadro.

TURISMO (CONFESERCENTI)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo annuo a carico del datore di lavoro nei confronti della Cassa QuAS aumenta di 20,00 euro, passando da 360,00 a 380,00 euro per ciascun lavoratore con la qualifica di quadro.

VIDEFONOGRAFICI

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 il contributo annuale a carico del datore di lavoro aumenta a 13,00 euro mensili (156,00 euro annui).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2026

Dall'1.1.2026 l'aliquota a carico del datore di lavoro in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Byblos sale dall'1,20% all'1,40%.

VIGILANZA ANTINCENDIO (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2026

Decorrono dall'1.1.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 25.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.256,14 euro; liv. 2, 2.090,50 euro; liv. 3, 1.850,19 euro; liv. 4, 1.687,05 euro; liv. 5, 1.606,12 euro; liv. 6, 1.530,19 euro; liv. 7, 1.448,00 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

DISPONIBILI I FINANZIAMENTI DEL BANDO ISI 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.12.2025 l'estratto del Bando ISI 2025, con cui l'INAIL stanzia 600 milioni di euro per il finanziamento di interventi effettuati dalle imprese in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18.12.2025 n. 293 l'estratto del Bando ISI 2025, con cui l'INAIL, in attuazione dell'art. 11 co. 5 del DLgs. 81/2008, stanzia finanziamenti pari a 600 milioni di euro complessivi a favore delle imprese che intendono investire in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finalità

Così come previsto dall'art. 1 co. 862 della L. 208/2015, anche l'Avviso pubblico ISI 2025 ha l'obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari

La platea delle aziende destinatarie risulta piuttosto ampia, tenuto conto che rientrano nel novero non solo le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, bensì anche gli enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, seppur limitatamente a una specifica tipologia di intervento.

Progetti finanziabili

E proprio con riferimento ai progetti finanziabili e ai relativi Assi di finanziamento, nell'Avviso pubblico in questione vengono indicati i progetti:

- per la riduzione dei rischi tecnopatici (Asse di finanziamento 1);
- per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1);
- per la riduzione dei rischi infortunistici (Asse di finanziamento 2);

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

-
-
- di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3);
 - per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4);
 - per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5).

Per gli enti del Terzo settore sono finanziabili unicamente i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone di cui all'Asse 1.1, tipologia di intervento d).

Importi erogabili

L'ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e uno massimo di 130.000,00 euro, mentre non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

Nel dettaglio, il finanziamento è concedibile a fondo perduto ed è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA, secondo le seguenti specifiche:

- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l'Asse 1.2 nella misura dell'80% dell'importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l'Asse 5 (5.1 e 5.2) fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole) ovvero fino all'80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

2

Va evidenziato che per gli Assi di finanziamento da 1.1 a 4, le imprese hanno la facoltà di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo, selezionabile tra quelli espressamente previsti per ciascun Asse.

L'intervento aggiuntivo può essere finanziato fino all'80% del suo valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l'importo massimo erogabile di 20.000,00 euro e l'importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000,00 euro l'importo richiesto per il progetto principale.

Accesso ai finanziamenti

Per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti in questione, si rende noto che la relativa domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso un'apposita funzionalità presente nella procedura per la compilazione della domanda *on line*, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Operativamente, tramite la sezione del sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l'inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell'INAIL, nel calendario delle scadenze ISI 2025, il cui prossimo aggiornamento è previsto per il 27.2.2026.

In ogni caso, le imprese interessate possono richiedere informazioni e assistenza rivolgendosi al Contact center INAIL tramite il numero telefonico 06.6001 oppure utilizzando il servizio "INAIL Risponde", nella sezione "Supporto" del sito www.inail.it.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.